



ACCADEMIA ITALIANA DI STUDI NUMISMATICI

POSSESSO E COMMERCIO DELLE MONETE
E TUTELA DEL PATRIMONIO NUMISMATICO NAZIONALE

*UNA STRADA DA PERCORRERE INSIEME
NEL SOLCO DI UNA TRADIZIONE CENTENARIA*

Atti

TAVOLA ROTONDA

Vicenza, 8 ottobre 2006



TIPOGRAFIA VITO RADIO
PUTIGNANO (BA) - 2007

LA STAMPA DEGLI *ATTI*
IN EDIZIONE NON COMMERCIALE
È STATA RESA POSSIBILE
GRAZIE ALLA SENSIBILITÀ ED APPORTO FINANZIARIO
DELL'ASSOCIAZIONE *NUMISMATICI ITALIANI PROFESSIONISTI*
CUI L'*ACCADEMIA ITALIANA DI STUDI NUMISMATICI*
RIVOLGE
SENTITE ESPRESSIONI DI GRATITUDINE



NUMISMATICI ITALIANI PROFESSIONISTI

www.numismatici-nip.it

Associazione aderente alla

FENAP

*FEDERATION EUROPEENNE
DES ASSOCIATIONS DE NUMISMATES PROFESSIONNELS*

SOMMARIO

Moderatore

DR GIUSEPPE RUOTOLO
PRESIDENTE

Relatori

Prof. FIORENZO CATALI
Sovrintendenza Archeologica - Roma
«Collezionisti privati e formazione
del patrimonio numismatico pubblico in Italia»

Dr BENIAMINO RUSSO
Magistrato di Cassazione
«Origine e sviluppo della normativa attuale»

Dr DANIELE CARLETTI
Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
«Recentissime modifiche al "Codice Urbani"»
Il concetto di bene di interesse numismatico

UMBERTO MORUZZI
Numismatico professionista
«Nuove leggi e applicazione nella realtà»

MARCO RINALDI
Presidente dei Numismatici Italiani Professionisti
«La moneta e il numismatico - Un binomio inscindibile»

Cap. Dr CORRADO CATESI
Comandante Carabinieri
Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Venezia
«Attività e compiti
del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale
in ambito numismatico»

© - 2007. Il contenuto dei singoli interventi rispecchia esclusivamente il pensiero dei rispettivi Relatori.

L'Accademia Italiana di Studi Numismatici è lieta di presentare gli *Atti della Tavola rotonda* - svoltasi a Vicenza l'8 ottobre 2006, in occasione della manifestazione fieristica VICENZA NUMISMATICA - sul tema: «*Possesso e commercio delle monete e tutela del patrimonio numismatico nazionale: una strada da percorrere insieme nel solco di una tradizione centenaria*».

L'Italia ha la fortuna di possedere un patrimonio artistico e culturale estremamente diversificato e oltremodo ricco, che la pone in questo ambito fra le prime nazioni del mondo.

In effetti oltre alle innumerevoli quantità di reperti archeologici, si deve tenere conto del numero incalcolabile dei tesori artistici di ogni genere: pitture, sculture, oggetti sacri e profani non solo dislocati in chiese, cappelle, conventi e monasteri ma anche nei palazzi dei Ministeri, nelle sedi di Regioni, Province e Comuni e nelle sedi di rappresentanza di molti Enti Locali.

Anche le monete, che fanno parte a tutti gli effetti di questo immenso patrimonio, non solo sono custodite in gran numero nei grandi musei nazionali, ma sono ben rappresentate nelle esposizioni permanenti gestite dai Comuni, spesso piccole realtà locali dove sono custoditi pezzi provenienti da scavi archeologici locali o dono di privati.

Possesso e commercio delle monete e tutela del patrimonio numismatico nazionale sono aspetti - molto dibattuti e spesso sfo-

ciati in annose vicende - che sembrano non procedere di concerto, sebbene ciascuno di essi abbia antiche origini.

In effetti, se il possesso e il commercio delle monete antiche possono essere documentati sin dal Medioevo e, se non fosse che solo per questo hanno una legittimità indiscutibile, altrettanto può dirsi per le disposizioni normative riguardanti la tutela del patrimonio numismatico nazionale.

Re Ferrante d'Aragona, per citare un autorevole riferimento, in data 7 maggio 1470 fece pubblicare a Napoli un *bando* con cui stabiliva che chiunque avesse avuto occasione di trovare monete antiche di oro, di argento o di rame aveva l'obbligo di farne denuncia ai pubblici ufficiali. Nella stessa circostanza venne anche stabilito che un *apposito gruppo di funzionari*, dopo un opportuno esame, avrebbe fissato l'entità del premio da conferirsi all'autore per il loro rinvenimento.

Lunghissimo sarebbe il solo ricordo di quanti nel tempo intervennero con disposizioni particolari a regolare il possesso e il commercio delle monete antiche e, più in generale, del nostro patrimonio culturale. Espressione di una sensibilità, verso le testimonianze del passato, universalmente sentita già diversi secoli prima delle normative che si susseguiranno nel tempo.

Nella emanazione di direttive organiche per la tutela del patrimonio antico e archeologico si distinse lo Stato della Chiesa sin dal XVIII secolo, ma è l'editto del cardinale Bartolomeo Pacca, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, del 7 aprile 1820, sotto il pontificato di Pio VII, ad essere considerato il primo articolato provvedimento legislativo per la tutela di beni artistici e storici, e i precedenti più ragguardevoli a cui si rifaceva erano stati il decreto 13 aprile 1745 emanato dalla imperatrice Maria Teresa per il Lombardo Veneto e il decreto 8 giugno 1760 nel ducato di Parma.

Ferdinando I di Borbone, sull'esempio dell'editto Pacca, emanò il 13 maggio 1822 un suo decreto per la salvaguardia dei beni culturali. Fecero poi seguito le disposizioni imperiali del 1827

nel Lombardo Veneto, la legge del 18 aprile 1854 promulgata dal Granduca Leopoldo di Toscana e la tariffa daziaria del 1857 a Modena.

Nei secoli, il patrimonio numismatico pubblico e privato è andato vieppiù incrementandosi, grazie anche alle tantissime attività di ricerca e di scavi, prima condotte a titolo privato e, successivamente, per norme subentrate confluite in quelle dello Stato, grazie all'istituzione delle *Soprintendenze Archeologiche*. Di pari passo, l'interesse per la numismatica ha attirato tanti cultori e studiosi, che hanno arricchito con i loro lavori di ricerca, sovente non facile, una sempre più vasta bibliografia, che è andata ad accrescere il grande patrimonio culturale internazionale della Scienza numismatica.

È sotto gli occhi di tutti con quanto amore e passione tanti cultori e collezionisti dedichino il loro tempo alle raccolte - le cosiddette *collezioni* - svolgendo meritoriamente un'opera di severa tutela e conservazione che non ha pari, ad onta - dobbiamo ricordarlo - di quelle situazioni incresciose e di non agevole soluzione che derivano.

Il vasto patrimonio distribuito in tante *collezioni*, limitandoci al nostro Paese, va osservato e discusso in termini più che positivi in quanto garantisce una qualificata concentrazione che conferisce certezza ad un patrimonio altrimenti destinato - forse - ad una dispersione delle più qualificate testimonianze che il passato politico, civile, storico ci ha lasciato.

Il *punctum dolens* è, per dirla senza mezzi termini, la normativa che *regola*, anzi vorremmo dire *dovrebbe regolare* in maniera chiara e senza incertezze, tutta la materia, soprattutto in relazione all'evoluzione che questo settore, ad altissimo valore aggiunto di cultura, ha registrato in questi ultimi decenni con una sempre più diffusa rete commerciale ed un considerevole incremento di cultori.

È un argomento di rilevante attualità, che merita tutta l'attenzione ed il maggior impegno possibile, tanto che l'*Accademia*

Italiana di Studi Numismatici, nell'apprezzata ospitalità offerta dall'*Ente Fiera di Venezia*, ha convenuto di riservare ad esso una opportuna occasione di dibattito, per pervenire in tempi relativamente brevi ad una auspicabile definitiva soluzione.

Considero che le monete, proprio in virtù della loro ripetitività, rappresentano un patrimonio culturale che ben si presta a diventare il migliore dei veicoli per la conservazione delle testimonianze del passato rappresentando precisi momenti storici, ed anzi sono, senza alcun dubbio, il più immediato e il più semplice dei mezzi per la trasmissione della "memoria collettiva".

Considerate un bene culturale "minore" non sono assoggettate ad un regime disciplinare meno rigido rispetto a quello imposto per i beni culturali "maggiori", e perciò da consentire per un verso una più agevole realizzazione di interventi legislativi mediante l'utilizzazione di procedure meno complesse e dall'altro il possesso e il commercio del bene "moneta" che permetta a tutti di fruire di questa "memoria collettiva" in modo più personale.

Siamo sinceramente convinti che gli argomenti che andremo a discutere costituiscono un contributo rilevante alla soluzione delle problematiche insite nel tema assegnatoci, senza escludere che la nostra *Accademia* potrà nelle sedi istituzionali rappresentarle e sostenerle, formulando concrete proposte, con quell'impegno e quella passione che esse meritano, al fine di conseguire attraverso la certezza della norma gli esiti che tutti ci auspichiamo.

GIUSEPPE RUOTOLO

Presidente

Accademia Italiana di Studi Numismatici

RELAZIONI

Indirizzo di saluto del Presidente

Signore, Signori, Accademici, Amici carissimi, grazie per essere intervenuti a questa *Tavola rotonda*, che si propone di affrontare un tema di rilevante interesse.

L'*Accademia Italiana di Studi Numismatici*, lo scorso aprile, sabato 8 alle ore 15.15, a Roma, nel prestigioso Palazzo Massimo in Piazza dei Cinquecento, sede del Museo Nazionale Romano, promosse un incontro in cui venne dibattuta la delicata materia del possesso, del commercio e della tutela dei beni archeologici nazionali, con particolare attenzione alle monete. Confronto che incontrò l'apprezzamento di tantissimi addetti al settore.

La relazione dell'accademico Beniamino Russo, magistrato di Cassazione, pubblicata successivamente sul mensile "Cronaca Numismatica", ha rappresentato in questi mesi un qualificato punto di riferimento, che, per le numerose richieste pervenute, attesta quale livello di attenzione abbia suscitato negli Organi istituzionali preposti alla tutela del materiale archeologico e numismatico. Stesso interesse ha riguardato la relazione del prof. Fiorenzo Catalli.

Ora, siamo lieti di aver dato così alti contributi di studio e di conoscenza e possiamo ben dire che si può fare riferimento ai predetti studi, perché provochino ulteriori approfondimenti e motivo di attenzione da quanti guardano a tali problematiche, anche a livello dei poteri decisionali del nostro Paese.

Da tutto questo ne consegue l'incontro di oggi in cui vogliamo un po' riprendere quanto è stato discusso nell'incontro romano, ovviamente arricchito degli opportuni aggiornamenti sullo stato attuale della norma legislativa a proposito della tutela dei beni numismatici, che recentemente ha subito sostanziali cambiamenti.

Mi auguro che l'odierno dibattito non sia fine a se stesso, ma che nel tempo diventi volano di ulteriori confronti e dia ad ognuno la opportunità di esporre le proprie idee, nella lusinga che si giunga agli auspicabili punti fermi di cui tutti siamo interessati.

Desidero anche preliminarmente esprimere gratitudine alla direzione dell'*Ente Fiera di Venezia*, che con la nota sensibilità ci offre la opportunità di incontrarci, ponendo a nostra disposizione tutti i supporti necessari, e non solo.

Proprio perché questo odierno evento ricalca molto il dibattito svolto a Roma, ma in una dimensione più articolata, ho ritenuto di propiziare la presenza degli Amici relatori di quell'incontro; inoltre, ho sollecitato l'intervento di quei professionisti del mondo numismatico che da quella platea contribuirono con la molteplicità di interessanti riflessioni a rendere culturalmente vivace e proficuo l'intero *iter* dei lavori.

In più, oggi abbiamo la partecipazione di un autorevole rappresentante dell'Arma dei Carabinieri, notoriamente ed encomiabilmente protagonisti della tutela e salvaguardia di così vasto patrimonio culturale, vanto del nostro Paese, attraverso l'apposito Nucleo. Rivolgiamo il saluto di benvenuto al Cap. Dr Corrado Catesi, comandante del Nucleo operante nel Triveneto, qui presente grazie alla sensibilità del Gen. Dr Ugo Zottin.

Il mondo degli studiosi e dei collezionisti è oggi qui presente con autorevoli rappresentanti, ai quali rivolgo il più cordiale saluto e il vivo ringraziamento per aver di buon grado accettato di partecipare ai lavori, offrendo il meglio della loro esperienza specialistica giuridica e culturale.

Mi riferisco al Prof. Fiorenzo Catalli, funzionario della *Sovrintendenza Archeologica* di Roma, che ci parlerà del colle-

zionismo e della formazione del patrimonio numismatico nazionale, intervento che si arricchirà di quanto avrebbe riferito di persona il Dr Daniele Carletti, funzionario dell'ufficio legislativo del *Ministero per i Beni Culturali e Ambientali*, se non fosse impossibilitato ad intervenire e, che comunque, ringraziamo e salutiamo; al Dr Beniamino Russo, magistrato di Cassazione, che non si limiterà a parlarci degli ultimi interventi legislativi, ma - da par suo - ne darà una attenta e magistrale interpretazione dottrinaia. Ed ancora, all'autorevole voce di Marco Rinaldi, esponente di una prestigiosa casa numismatica e presidente dei *Numismatici Italiani Professionisti*, che arricchirà il dibattito esponendo il punto di vista di questa categoria di esperti, indispensabile per inquadrare dal loro punto di vista le problematiche a tutti in comune.

Prima di concludere, ritengo doveroso informarVi che, dopo quanto avemmo modo di apprezzare nell'intervento svolto a Roma da Umberto Moruzzi, numismatico professionista, mi è sembrato opportuno invitarlo per offrirci gli approfondimenti che, nel frattempo, ha avuto modo di svolgere sulla sua precedente testimonianza. Egli, in effetti, parlerà a titolo personale, ma in definitiva esprimerà una opinione che è pure maturata dalla pluriennale attività in questo settore. Anzi, ritengo che in futuro i nostri Convegni e dibattiti dovranno prevedere la partecipazione, per fare tesoro delle rispettive esperienze, di collezionisti numismatici, di direttori di museo, di docenti universitari, di presidenti di circolo numismatico o di altre figure da individuare.

Nel dare la parola al primo dei Relatori, il Prof. Fiorenzo Catalli, rivolgo un cortese invito ad attenersi ai tempi previsti, in modo da lasciare più ampio spazio di tempo alle domande che certamente verranno dal vasto e qualificato uditorio, cui rivolgo il più cordiale saluto anche a nome del Consiglio dell'Accademia per la loro partecipazione. Inoltre, invito a formulare domande brevi, in modo da agevolare risposte adeguate cui possono partecipare più di un relatore.

Pertanto, con i sentimenti migliori per l'ottimo esito dei lavori, invito il Prof. Catalli a prendere la parola.

FIORENZO CATALLI

Collezionisti privati e formazione del patrimonio numismatico pubblico in Italia. Recentissime modifiche al "Codice Urbani". Il concetto di bene di interesse numismatico.

Vi ringrazio e permettetemi di esprimere la mia soddisfazione per questo incontro perché, quando ci siamo visti a Roma ad aprile, ebbi modo in premessa di dire "sicuramente non risolveremo i problemi che sono a metà tra collezionismo e tutela, però il fatto di incontrarci, già è stato importante" e comunque "se alla fine di questa giornata riusciremo a fissare un altro appuntamento sarà sicuramente un risultato ottimo".

Eccoci di nuovo qui a parlare degli stessi argomenti, perché effettivamente più se ne parla e più tutti ci chiariamo le idee. Mi dispiace che il Dr Carletti non sia qui. Pregandomi di rappresentarlo, egli Vi saluta e si scusa.

All'appuntamento romano, il Dr Carletti fu molto disponibile in rappresentanza dell'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Per questo incontro mi ha offerto una serie di appunti; in tal modo la mia relazione si fonderà con quella di Carletti. Io esprimerò i miei convincimenti, ma anche le sue idee. Ma, soprattutto, voglio dirVi questo: in fondo, ho una sorta d'incarico ufficioso di rappresentare l'Ufficio Legislativo, nel senso che in questo momento è favorevolmente disposto ad ascoltare i diretti interessati.

È un momento buono, da utilizzare e da sfruttare, per cui ho questo compito di rappresentare le esigenze di tutti. Lo farò nel modo in cui Voi lo riterrete opportuno.

Al Ministero non interessa la lista dei buoni e cattivi, ma le richieste e le vostre esigenze. Mi direte Voi, poi, in quale formula io dovrò presentarle al Ministero. Vi premetto subito che Carletti aveva in fondo già offerto lo scorso aprile un quadro chiaro della situazione, presentando quella che è al momento la legge.

La fotocopia che vi è stata data, rappresenta questa situazione. Sul lato sinistro il “Codice Urbani” (che è la legge del 2002) e sul lato destro avete, invece, gli aggiornamenti del decreto legislativo 156 di marzo del 2006. Con quest'accortezza: in grassetto sono riportate le aggiunte, per es., al comma 3, lett. e, che speriamo vadano a chiarire ulteriormente lo stesso articolo.

<i>“CODICE URBANI”</i>	<i>D. Lgs. n. 156 del 24 marzo 2006</i>
Art. 10 - Beni culturali	Art. 10 - Beni culturali
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:	3. [omissis]
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.	e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica , rivestono come complesso un eccezionale interesse [artistico o storico] .
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):	4. [omissis]
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;	a) [omissis]
b) le cose di interesse numismatico;	b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio, anche storico;

Carletti aveva detto che noi dobbiamo tenere presente la situazione italiana in cui, in fondo, per le monete di interesse archeologico sussiste ancora lo specifico problema dell'appartenenza comune a tutti i beni archeologici che, come è noto, è fissata fin dalla legislazione del 1909 e ribadita nel 1939.

Sono leggi che tutelano e sanciscono la proprietà statale di detti beni, comunque e da chiunque rinvenuti. Pertanto, la legge

distingueva tra un possesso privato legittimo, cioè quello che può provenire soltanto da una sequenza ininterrotta di atti traslativi, come le note di eredità oppure i casi in cui il bene fosse posseduto a titolo di premio di rinvenimento.

Lo sapete che oggi non si usa più, ma nei decenni passati il proprietario del sito su cui sono stati fatti i ritrovamenti e il rinvenitore avevano diritto ad un 25 per cento del premio. Nei decenni passati si lasciava in proprietà ai privati una parte del materiale rinvenuto.

Quindi, con una partenza del genere, il “Codice Urbani” (questo lo ha detto Carletti) non poteva completamente stravolgere queste regole, anche perché la legge delega del 2002 non permetteva al governo di abrogare gli strumenti di tutela già esistenti. È nato questo “Codice”, che definisce *beni culturali* all’art. 10, comma 3, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista per le collezioni o serie di oggetti a chiunque appartenenti, che per tradizione... o caratteristiche ambientali rivestono un particolare interesse archeologico e storico. Sto leggendo il “Codice”.

Il decreto legislativo. ultimo integra con le parole in grassetto, per cui dopo *ambientali* ovvero *per rilevanza artistica, storica archeologica, numismatica* - è la prima volta che compare la definizione *numismatica* - o *etnoantropologica* rivestono come complesso un eccezionale interesse. Ovviamente *artistico e storico* è cancellato, perché sarebbe un’inutile ripetizione di ciò che si è detto.

Alla stessa maniera, il comma 4, alla lett. b), del “Codice Urbani” trattava solo di “*cose d’interesse numismatico*”, senza alcuna specificazione. Il decreto legislativo. ultimo specifica: “*cose d’interesse numismatico che in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione nonché al contesto di riferimento abbiano carattere di rarità o di pregio anche storico*”.

Sono perfettamente cosciente che questo non può soddisfare assolutamente, anche perché - diciamo la verità - questo decreto legislativo. del marzo del 2006 è stato, e al Ministero lo sanno,

ma lo ammettono mal volentieri, un rimedio ad una precedente legge (quella del giugno del 2005) che recava disposizioni urgenti per lo sviluppo e per la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, in cui compariva un art. 2 *deces* (ora abrogato), che prevedeva modifiche alla lettera b): *“le collezioni aventi interesse storico paleontologico etnografico e numismatico sono comprese nei beni da tutelare ad eccezione delle monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive o riconosciute in molti esemplari o non considerate rarissime ovvero in cui esistano molti esemplari tutti uguali”*.

Questa norma, che diventò legge, ma poi è stata abrogata dal Ministro Buttiglione, ha fatto gridare anche di soddisfazione da parte di alcuni di noi, di Voi in realtà, in quanto si prestava ad una interpretazione eccessivamente soggettiva. Ma bisogna tenere presente che i funzionari del Ministero che, comunque, operano in questo settore, già danno a volte delle interpretazioni fra loro discordanti, e, quindi, inserire questo elemento avrebbe fatto sì che le monete di modesto valore o ripetitive sarebbero state giudicate di nessun interesse. Ma chi stabilisce la serialità? Ma non solo: se noi consideriamo di scarso interesse le monete ripetitive e seriali, dovremmo buttare via tutti i ripostigli, poiché - Voi lo sapete - i *tesoretti* sono composti essenzialmente da monete ripetitive, ma proprio i ripostigli hanno un maggior valore del singolo rinvenimento. Quindi, indubbiamente c'è un po' di confusione. Lo dico francamente, anche se al Ministero lo dicono un po' più a bassa voce, che questo decreto legislativo, di marzo va indubbiamente a rimediare un situazione che era stata giudicata anche da me negativa. Ma non risolve il problema, e su questo siamo perfettamente d'accordo. Di ciò, all'Ufficio Legislativo, sono convinti e mi hanno incaricato di confermarlo che il *“Codice”* non è assolutamente imm modificabile. Tutt'altro: però, a questo punto, onde evitare un altro 2 *deces* infilato lì in un decreto legge che parla di tutela del diritto d'autore, meglio fare un lavoro con più calma; rivediamoci tutte le volte che Voi lo desiderate, ma arriviamo a fare delle proposte concrete al fine di consentire allo stesso Ufficio di venirne fuori con dignità per il collezionismo, che deve continuare ad esistere. E qui mi riallaccio, in maniera forse poco lineare, con quella che doveva essere la mia relazione: quello che dissi a Roma lo con-

fermo qui; i nostri medaglieri sono pieni di *ex* collezioni private e, quindi, non possiamo assolutamente ignorare il grande beneficio che il collezionismo privato ha offerto ai musei.

Le attuali collezioni private saranno i medaglieri, per parlare di monete, ma l'argomento può essere esteso a qualunque altro oggetto del domani. Questo al Ministero lo sanno; quindi, il collezionismo privato, parlo di collezionismo corretto, non deve assolutamente essere maltrattato!

Torno indietro: uno dei motivi evidenti per cui al Ministero hanno rimediato con questo decreto legislativo di marzo, è quello che, stranamente con la legge 2 *deces* di giugno 2005, si era creata una sorta di bene culturale minore.

Non poteva assolutamente esistere una cosa del genere, per cui l'ultimo cambiamento è indubbiamente in funzione correttiva e integrativa. L'ufficio legislativo vuole andare avanti su questa strada; in realtà, Carletti ad aprile aveva fatto un paio d'auspici che si voleva porre all'attuazione del Ministro.

Ad aprile, Carletti parlava della prossima legislatura, adesso parliamo dell'attuale, per almeno due interventi di interesse per i collezionisti. Ve li cito, anche se credo che con gli esiti dell'ultima *Finanziaria* qualcosa dovrà essere accantonato. Dovrebbe rimanere il trasferimento delle agevolazioni in materia di beni culturali dalla categoria delle detrazioni d'imposta a quella degli oneri deducibili e, quindi, l'innalzamento della percentuale della deduzione. A questo posso aggiungere un altro vecchio sogno che è stato *legge* e poi accantonata, credo negli anni 1983-'86 la legge che riguardava la donazione di collezioni.

Non parlo solo di quelle numismatiche ma di collezioni in genere. Se oggi uno di noi sponsorizza un restauro della Colonna Traiana ha un beneficio fiscale, perché una parte del proprio reddito viene utilizzata dallo Stato. Se uno di noi regala la propria collezione d'oggetti d'arte, non ha lo stesso beneficio. Allora, già nel 1983-86 c'era la legge per far ottenere un beneficio fiscale, in proporzione al bene donato, a vantaggio del donatore.

Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali all'epoca aveva sponsorizzato quest'idea; il Dicastero delle Finanze rispose: sì va bene ve lo facciamo lo sconto ma lo pagate Voi, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, sulla Vostra disponibilità di cassa. Oddio, troviamo una soluzione diversa, ma troviamola!

AvendoVi dato l'appunto, evito di commentare le ultime modifiche, che sono riportate sulla fotocopia che Vi ho dato.

Questo era, quindi, l'art. 10, comma 3, che riguarda le collezioni; l'altro, è quello che riguarda esclusivamente le cose d'interesse numismatico. Ecco, ha avuto quest'integrazione, che a mio giudizio è sicuramente migliorativa, ma non è ancora completamente ciò che vogliamo tutti.

C'è un'altra bella iniziativa che riguarda il collezionismo in generale, e non soltanto numismatico, e che è contemplato dall'art. 44 del "*Codice Urbani*". Questo riguarda il futuro delle vostre collezioni. Scusate se uso un linguaggio abbastanza duro, ma sono convinto di quello che dico: Signori collezionisti le vostre collezioni sono destinate ad essere smembrate, non passeranno la generazione dei vostri nipoti. È un dato di fatto. Che fare a questo punto? Un mio amico collezionista numismatico ha venduto la collezione di monete riportando tre risultati negativi: 1°, si è pentito subito; 2°, nonostante la valutazione fosse stata fatta in maniera onesta e corretta nessuno lo ripagherà mai dell'amore che ha messo nella raccolta di ciascun singolo pezzo; 3°, la storia del lupo, del pelo e del vizio la sapete; ha ricominciato a collezionare monete. Allora, con l'Ufficio Legislativo stavamo pensando di applicare l'art. 44, che riguarda il comodato e il deposito di beni culturali e che io volevo applicare alla collezione di Piero Dorazio. Voi l'avete conosciuto, ci ha lasciato a maggio del 2005, l'artista, il maestro dell'astrattismo italiano, lui aveva ed ora i suoi eredi hanno, una collezione eccezionale di monete antiche.

Io ho conosciuto Dorazio prima ancora di conoscerlo personalmente, attraverso le sue monete di cui sono stato custode giudiziale per un periodo breve. Le monete sono state, comunque, tutte interamente restituite perché si è dimostrato perfettamente il legit-

timo possesso. Ma quando riportammo la collezione Dorazio era felicissimo, come un bambino. A quell'epoca gli chiesi: posso studiare questa collezione, posso valorizzarla, posso esporla? Lui mi disse subito di sì. Gli eredi mi stanno confermando in questi giorni, può darsi pure nel giro di poco tempo si possa realizzare la volontà del defunto Maestro. La collezione Dorazio è composta quasi esclusivamente di monete greche, magno-greche di varie zecche. Vi faccio vedere 2 o 3 pezzi: c'è anche un'etrusca. Ho ritrovato anche un mio vecchio amore. Vi faccio vedere qualche pezzo: c'è anche un Filippo; c'è un Cesare e, poi, c'è Rodi. Inizialmente non avevo capito niente, mi ero detto: ma guarda un po'! C'è un po' di tutto, poi ho capito: non c'è un po' di tutto, c'è il meglio di tutto, soprattutto raccolto da un artista che cercava in questi conî i propri colleghi.

Nella collezione Dorazio, poi, c'è un nucleo di circa 300 monete: soltanto della zecca di Rodi. Anche questo si giustifica: Dorazio amava Rodi e aveva una sua struttura lì.

Vi spiego velocemente l'art. 44. Il *comodato* prevede che un direttore di archivio o di istituto che abbia già responsabilità di deposito, di raccolta di collezioni possa ricevere in *comodato* dai proprietari, previo consenso del Ministero, beni di particolare importanza. Il *comodato* non può avere durata inferiore ai 5 anni, alla fine dei quali, il privato, se lo Stato non è stato attento a valorizzare come nelle promesse, può tranquillamente riprendersi i suoi beni e le spese del *comodato* sono totalmente a carico del Ministero; la cura, il trasporto e la copertura assicurativa, tutto è a carico del Ministero. Non lo so, pensiamoci, può essere anche questa una strada. Forse è una proposta abbastanza forte quella che vi faccio, ma pensiamoci. Concludo e Vi ringrazio.

GIUSEPPE RUOTOLO

Replica

Ringrazio il Prof. Catalli, anche per aver fatto riferimento alle donazioni che arricchiscono oggi i musei.

Voglio aggiungere che le monete che circolano, non vengono sempre da scavi clandestini attuali, come alcuni sono portati a credere, soprattutto influenzati da informazioni giornalistiche o televisive non sempre corrette e, talvolta in perfetta malafede. È vero esattamente il contrario: ci sono centinaia di migliaia di monete che circolano fra i collezionisti e i numismatici professionisti che sono state trovate nei secoli XVII, XVIII e XIX tesoretti di considerevole consistenza.

Mi riferisco alle centinaia di pezzi rinvenuti in tanti luoghi della Sicilia, sia come rinvenimenti isolati sia come tesoretti, indicati da Filippo Paruta nella sua opera che vide la luce a Palermo nel 1612. Mi riferisco alle centinaia di pezzi in argento rinvenuti in contrada San Miano, a Benevento, nel 1735. Mi riferisco alle 200 monete di bronzo trovate presso la terra di Motta, in prossimità delle vestigia della antica città di Alesa (Sicilia) nel 1746; alle migliaia di monete romane che per molti lustri nella seconda metà del '700 si rinvenivano nel letto di un torrente in prossimità di Barile, Comune in provincia di Potenza; alle oltre ventimila monete repubblicane romane rinvenute sul finire del 1823 nel territorio di Diamante, Comune in provincia di Cosenza; al "tesoro di Puglia" rinvenuto sul monte Gargano, vicino Rodi nel 1824, famosissimo per lo sterminato numero di pezzi che lo componevano; al celebre ripostiglio di Lavello, individuato sul finire del XIX secolo, tanto imponente da essere unanimemente ritenuto il tesoro di Corrado IV, figlio dell'imperatore Federico II, deceduto nel 1254 proprio nella città lucana. Voglio aggiungere che su un testo del 1844 - mi riferisco allo Spinelli che tutti gli studiosi di monetazione medievale meridionale conoscono - abbiamo trovato monete che sono oggi nelle nostre collezioni: non vi è dubbio che si tratti proprio di quei pezzi perché corrispondono esattamente per forma e per peso.

Scusatemi se mi sono permesso di replicare così ampiamente e lascio la parola al Dr Beniamino Russo.

BENIAMINO RUSSO

Origine e sviluppo della normativa attuale.

Mi ricollego all'intervento del professore Catalli e devo ritornare sulla prospettata modifica legislativa, per meglio inquadrare il problema e approfondirlo.

Il mio intervento sarà un po' tecnico, ma cercherò di ridurlo all'essenziale.

Più volte il legislatore è intervenuto per regolamentare la complessa materia del possesso dei beni culturali e, per quanto ci riguarda, dei beni di interesse numismatico, nell'intento di salvaguardare, da un lato, l'interesse dello Stato alla tutela e conservazione del suo patrimonio artistico ed archeologico e, dall'altra, le legittime aspettative dei collezionisti e dei commercianti di tali oggetti.

L'ultimo intervento risale a pochi mesi fa, allorché, con il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 della Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006, in vigore dal 12 maggio 2006, il Governo, in virtù di apposita delega legislativa, ha modificato l'art. 10, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (cd. "*Codice Urbani*"), chiarendo che sono beni culturali non semplicemente "*le cose di interesse numismatico*", bensì "*le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio, anche storico*".

La norma in vigore fino all'11 maggio 2006 (a parte il breve periodo di vigenza del D.L. 17 agosto 2005 n. 164, non convertito in legge, che richiedeva, per l'attribuzione della valenza di "*bene culturale*" alle cose di interesse numismatico, che si trattasse di monete la cui produzione, in rapporto all'epoca, alle tecniche ed ai materiali, non fosse caratterizzata da serialità o ripetitività) attribuiva la qualifica di "*beni culturali*", alle cose immobili o mobili che presentassero un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico "*particolarmente importante*", quando fosse intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13, ricomprendendo genericamente, tra le suddette cose mobili, quelle di interesse numismatico.

Con il testo originario dell'art. 10 del "*Codice Urbani*", l'interprete avrebbe potuto anche sostenere che la presenza nel bene di un interesse numismatico di qualsiasi genere fosse idonea a farla ricomprendere tra le cose mobili assoggettabili alla dichia-

razione prevista dall'art. 13 e, quindi, a farla assurgere al ruolo di bene culturale.

Sul punto ho avuto, più volte, occasione di esprimere il mio dissenso, in quanto la definizione preferibile di cosa di "*interesse numismatico*" era apparsa, in dottrina e giurisprudenza, quella per cui doveva trattarsi di una cosa che avesse "*rilievo culturale*" e presentasse, quindi, un "*interesse qualificato*", certamente ravvisabile in esemplari contraddistinti da "*rarietà*" o, comunque, di difficile reperimento.

Naturalmente, anche una moneta comune poteva assurgere al rango di "*bene culturale*" nel momento in cui assumesse interesse per l'archeologia, quando, cioè, attraverso tale moneta la scienza archeologica fosse in grado di procedere alla datazione di uno scavo.

Con l'ultima modifica del marzo 2006 il legislatore, per troncare sul nascere interpretazioni lontane dalla *ratio* della normativa, ha inteso circoscrivere il campo di applicazione della citata disposizione di cui all'art. 10, precisando che, con riferimento ai beni numismatici, che l'interesse "*particolarmente importante*" richiesto dal precedente comma 3, lettera a), affinché una moneta assurga al rango di "*bene culturale*" (sempre a seguito della dichiarazione prevista dall'art. 13 del "*Codice*"), debba essere correlato alla "*rarietà*" o al "*pregio, anche storico*" della stessa, valutati in "*rapporto all'epoca, alle tecniche di produzione nonché al contesto di riferimento*".

Nella relazione illustrativa redatta nella seduta del 13 gennaio scorso, si è precisato che la finalità della modifica è stata quella di rivalutare lo *status* di bene culturale che compete alla moneta, il cui interesse storico non sempre viene meno in presenza della serialità o ripetitività isolatamente considerate.

Si è fatto, quindi, riferimento agli indici della rarità e del pregio, anche storico, che possono esistere, l'uno indipendentemente dall'altro, come può accadere in presenza di un *tesoretto* di comunissime monete, di metallo vile, che può permettere (riferisco

testualmente dalla citata relazione) *“la ricostruzione dei flussi monetali dell’antichità e, conseguentemente, le vicende legate agli scambi ed ai commerci del mondo antico”*.

Appare, a questo punto, evidente che la modifica legislativa deve ritenersi senz’altro apprezzabile per aver tentato di dare un significato concreto alle parole *“interesse numismatico particolarmente importante”* richiamate dal *“Codice Urbani”*.

Per il collezionista, ciò vuol dire che può legittimamente acquistare e conservare senza problemi monete prive dei connotati delle *“rarietà”* e del *“pregio, anche storico”*, valutati secondo i parametri indicati nella citata disposizione di legge, purché non provengano da scavi clandestini o scoperte fortuite, e ciò in quanto, ricorrendo tale ipotesi, l’acquirente non potrebbe mai essere certo di aver acquistato una moneta che, al momento del ritrovamento, non avesse quanto meno interesse per l’archeologia.

Naturalmente il collezionista, fatta salva l’ipotesi da ultimo indicata, può acquistare anche monete rare e di pregio, proposte da numismatici professionisti o, comunque, provenienti da antiche raccolte, delle quali non è tenuto a denunciare il possesso, ma che potranno, se conosciute, essere assoggettate alla dichiarazione di cui al citato art. 13, che le fa assurgere al rango di *“bene culturale”*, con tutte le conseguenze innanzi evidenziate.

Devo spendere qualche parola in più per giustificare la mia affermazione, secondo cui il collezionista non è tenuto a denunciare il possesso delle proprie monete.

Come ho già rilevato in occasione dell’incontro di Roma a Palazzo Massimo dell’aprile scorso, il *“Codice Urbani”* ha inteso apprestare una prima forma di tutela al patrimonio culturale *“reale”*, cioè quello che possiede un valore intrinseco tale da poter condurre alla dichiarazione dell’interesse culturale prevista dall’art. 13 ed una protezione successiva all’avvenuta dichiarazione.

La protezione preventiva deve senz’altro ravvisarsi nell’obbligo, previsto dall’art. 90 del T. U., di denuncia entro ventiquattro

ore al Soprintendente, al Sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza delle cose mobili indicate nell'art. 10, e cioè, per quel che ci riguarda, delle monete aventi interesse particolarmente importante per la numismatica o l'archeologia, tali da farle assurgere a ruolo di "*bene culturale*", in quanto portatrici di un valore che giustifichi l'interesse collettivo alla loro protezione e conservazione.

L'obbligo della denuncia immediata della scoperta fortuita di monete del genere sopra indicato è correlato alla disposizione di cui al successivo art. 91 il quale stabilisce, al primo comma, che tali cose (mi riferisco sempre alle monete, ma il discorso può essere anche esteso ai reperti archeologici in genere), da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini appartengono allo Stato e fanno parte del suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 826 del Codice civile.

L'omessa denuncia è penalmente sanzionata dall'art. 175, 1° comma, lettera a) del T. U., così come il successivo art. 176 punisce con la reclusione e la multa chiunque si impossessa dei suddetti beni culturali fortuitamente ritrovati.

Sul punto si è ormai consolidato, con le sentenze n. 5714 del 18 maggio 2000 e n. 28929 del 2 luglio 2004, l'orientamento giurisprudenziale espresso per la prima volta nella sentenza n. 7131 del 7 giugno 1999 secondo il quale, poiché la legittima originaria provenienza di monete od altri oggetti aventi interesse particolarmente importante per la numismatica o l'archeologia può essere la più varia ed anche molto risalente nel tempo, non può porsi a carico del cittadino la prova della legittimità di tale possesso, ma è l'accusa che deve dare la dimostrazione dell'illegittimità del possesso medesimo, altrimenti rimarrebbe violato l'art. 42 della Costituzione, per gli effetti ablativi (mi riferisco ai provvedimenti di confisca) conseguenti alla mancata prova del legittimo possesso del bene, e rimarrebbe, altresì, vulnerato il diritto del cittadino ad una adeguata difesa, tutelato dall'art. 24 della Costituzione.

Naturalmente, essendo oltremodo frequenti i casi di possesso illegittimo in quanto vi è un ramificato mercato clandestino di oggetti trafugati, alimentato da ricerche abusive, assumono valore

fortemente indiziante ai fini della configurazione del reato di furto ovvero di ricettazione, la particolare tipologia dei beni, la loro correlazione con rinvenimenti noti, il loro accumulo, il loro occultamento o ancora la condizione in cui gli stessi si presentano, con tracce di terriccio o muffa che denunciino un loro recente ritrovamento.

Ritengo, peraltro, che quando non sia possibile stabilire con certezza che le monete presenti in una raccolta privata provengano da un determinato scavo o da uno specifico furto, deve escludersi che le stesse, anche se nel passato siano state interrate, possano rivestire la qualifica di "*reperto archeologico*", essendo ormai avulse dal contesto in cui a suo tempo furono ritrovate e prive, quindi, di interesse per l'archeologia.

Tali monete, inoltre, potrebbero provenire da antiche raccolte, potrebbero essere state ritrovate o acquistate all'estero, potrebbero costituire il premio legittimamente ricevuto per un ritrovamento.

In relazione al possesso di siffatte monete non appare ipotizzabile il reato di ricettazione di bene di proprietà dello Stato in difetto dell'elemento psicologico del reato ed, in particolare, del dolo, cioè della consapevolezza della provenienza delle monete stesse da furto ai danni dello Stato per illecito impossessamento a seguito di scavo o scoperta fortuita, anche se la giurisprudenza ha chiarito che non è indispensabile che tale consapevolezza di estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto (quello di furto), potendo anche essere desunta da prove indirette, purché gravi, univoche e tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto (da ultimo, si è espressa in tal senso la Suprema Corte con la sentenza n. 18.034 del 19 aprile 2004).

Più volte, tuttavia, sono stati adottati, d'iniziativa della polizia giudiziaria o dal pubblico Ministero, provvedimenti di sequestro, giustificati dalla necessità di procedere agli accerta-

menti necessari ai fini della verifica della sussistenza, negli oggetti sequestrati, della qualifica di "*bene culturale*" e degli estremi del reato di furto o ricettazione.

Occorre, peraltro, e la Suprema Corte lo ha più volte evidenziato (da ultimo, nella sentenza n. 28.929 del 2 luglio 2004), che il sequestro sia preceduto dall'accertamento della sussistenza del "*fumus commissi delicti*" e cioè della sussistenza di indizi di colpevolezza nei confronti del possessore delle monete da sottoporre a sequestro.

Più sopra, ho esposto quali potrebbero essere gli indizi idonei a giustificare un provvedimento di sequestro (particolare condizione delle monete che denotino un loro recente ritrovamento, l'occultamento delle stesse che non sia determinato, ovviamente, da precauzioni volte ad impedirne il furto, la conoscenza di ricerche clandestine effettuate in una determinata zona, la certezza di furti recenti in pubbliche o private raccolte).

In difetto del "*fumus commissi delicti*", il sequestro probatorio deve ritenersi illegittimo, anche se lo stesso potrà, comunque, dare avvio al procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale a norma degli articoli 13 e seguenti del "*Codice Urbani*".

Veniamo, ora, ad esaminare quella che, ad avviso della Suprema Corte (mi riferisco alla sentenza n. 21.400 dell'8 giugno 2005), rappresenta un'altra forma di tutela preventiva dei beni culturali: l'obbligo, sancito dall'art. 59 del "*Codice Urbani*", di denunciare al Ministero gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali, anche se non ancora oggetto di dichiarazione ministeriale.

L'art. 59 prevede che la denuncia debba essere effettuata, entro il termine di trenta giorni, dall'alienante o dal cedente la detenzione. Tale obbligo di denuncia è imposto a carico dell'acquirente soltanto nelle ipotesi di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso.

Infine, l'obbligo di denuncia fa carico all'erede o al legatario, in caso di successione a causa di morte.

L'inosservanza dell'obbligo in questione determina, a norma dell'art. 164, la nullità delle alienazioni, convenzioni o atti giuridici comunque posti in essere ed è penalmente sanzionata dall'art. 173, 1° comma, lettera b) del "*Codice Urbani*".

Come ho riferito, l'obbligo di denuncia sussiste, secondo il parere della Suprema Corte per qualsiasi bene che abbia un potenziale valore di "*bene culturale*", anche prima della dichiarazione ministeriale.

Sul punto non mi sento di poter condividere le conclusioni cui è pervenuto il Supremo Collegio, e ciò per le seguenti considerazioni:

- a) il T. U. del 1999, all'art. 10, secondo comma, limitava espressamente l'ambito di applicazione delle norme sulla "*denuncia*" ai beni di proprietà privata per i quali fosse già intervenuta la notifica della dichiarazione da parte del Ministero;
- b) ci si potrebbe chiedere perché nel T. U. sui beni culturali del 1999 vi era un'espressa limitazione dell'obbligo della denuncia ai beni già oggetto di "*notifica*", limitazione che non si rinviene nel T. U. del 2004. La risposta è agevole se solo si considera che la necessità di un'apposita norma che chiarisse l'ambito di applicazione della disposizione sulla "*denuncia*" derivava dalla mancanza, nel T. U. del 1999, di una norma di carattere generale quale è quella contenuta nell'art. 10 del "*Codice Urbani*" del 2004, il quale - come abbiamo visto in precedenza - ricollega la qualifica di "*bene culturale*" alle cose di interesse numismatico particolarmente importante per le quali sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13;
- c) la presenza, nel "*Codice Urbani*" di tale norma a carattere generale ha reso inutile la riproposizione dell'art. 10 del vecchio T. U. del 1999, che delimitava l'ambito di applicazione di alcune disposizioni, tra cui quella relativa alla "*denuncia*";
- d) l'art. 59, come ho già detto, pone l'obbligo della denuncia a carico dell'alienante un bene culturale, dell'acquirente in caso di trasferi-

mento nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero di sentenza che produce gli effetti di un contratto di alienazione non concluso ed, infine, a carico dell'erede. Deve notarsi, al riguardo, la mancata previsione di un obbligo generalizzato di denuncia a carico dell'acquirente. Ciò sta a dimostrare che il legislatore del 2004, come anche quello del 1999, hanno inteso imporre l'obbligo della denuncia soltanto nelle ipotesi di alienazioni (o di altri trasferimenti tra vivi o *mortis causa*) di beni per i quali già sia intervenuta la dichiarazione ministeriale di interesse culturale prevista dall'art. 13. Soltanto l'alienante, invero, è in grado di conoscere l'esistenza di tale dichiarazione e, quindi, è tenuto alla denuncia, mentre l'acquirente potrebbe essere all'oscuro della situazione e, per tale motivo, il legislatore ha ritenuto opportuno di esonerarlo dal relativo obbligo. Diversa è l'ipotesi del trasferimento nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare, perché in queste l'organo pubblico che procede alla vendita è al corrente dell'esistenza della dichiarazione e la porta necessariamente a conoscenza dell'acquirente che è tenuto a denunciare il trasferimento del bene culturale al Ministero. Egualmente, in caso di successione *mortis causa* non può essere che l'erede o il legatario la persona tenuta per legge ad effettuare la relativa denuncia. Ma se si volesse seguire l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte, si dovrebbe giungere alla conclusione che l'erede, presso la cui abitazione vengano rinvenute monete ovvero oggetti archeologici, il cui interesse culturale particolarmente importante non è mai stato dichiarato, e che non abbia la minima consapevolezza della esistenza nei beni ereditati di tale interesse culturale, debba soggiacere alla pena prevista dal citato art. 173, 1° comma, lettera b), perché non ha effettuato la denuncia al Ministero nei trenta giorni decorrenti dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione di successione ai competenti uffici tributari;

- e) un ulteriore argomento a favore dell'opzione interpretativa qui prospettata si rinviene nella *Relazione illustrativa* al "Codice Urbani" nella quale si legge che il comma 4° del citato art. 59 ha imposto la necessità che la denuncia contenga i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime "affinché risulti che entrambe le parti siano edotte dei vincoli esistenti sulla cosa per effetto della dichiarazione" (ministeriale) e, conseguentemente, assumano la responsabilità di ottemperare alla prescrizione nei trasferimenti successivi; quindi, la volontà del legislatore era proprio quella di limitare l'obbligo della denuncia ai casi in cui vi fosse già stata la dichiarazione dell'interesse culturale prevista dall'art. 13 del "Codice".

Mi sono intrattenuto sulle problematiche relative alla denuncia per mettere in evidenza che il “*Codice Urbani*” non pone a carico del privato obblighi di denuncia o di notifica della propria raccolta numismatica al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

Gli unici obblighi di denuncia di monete non ancora assoggettate alla dichiarazione prevista dall'art. 13 sono quelli espressamente previsti dal legislatore all'art. 90 con riferimento alle scoperte fortuite.

Naturalmente nulla vieta al collezionista di comunicare alle competenti Sovrintendenze Archeologiche un elenco del materiale in suo possesso.

In tal caso potrà accadere che qualcuna delle monete segnalate sia riconosciuta di interesse numismatico “*particolarmente importante*” ed assurga, quindi, al rango di “*bene culturale*” di proprietà privata a seguito della dichiarazione ministeriale prevista dall'art. 13 del “*Codice*”, con tutte le conseguenze relative agli obblighi di conservazione e collocazione (art. 29 ss.), di eventuale custodia coattiva al fine di garantirne la sicurezza e di impedirne il deterioramento (art. 43), di denuncia in caso di trasferimento della relativa proprietà e possibilità di esercizio della prelazione da parte del Ministero (art. 59 del quale abbiamo già parlato).

Potrà, poi, accadere che tra i pezzi segnalati ce ne siano alcuni che appaiano di sospetta provenienza, sia perché riconosciuti come compendio di furto ai danni di musei o di privati sia perché riconducibili a recenti ritrovamenti non denunciati. In tali ipotesi la pratica passerà alla competente Procura della Repubblica che adotterà i provvedimenti del caso.

A questo punto, se ho ancora del tempo a disposizione, vorrei esaminare l'orientamento assunto dalla Corte di Cassazione in sede civile.

Mi riferisco, in particolare, alla sentenza del 10 febbraio 2006, n. 2995 la quale, con riferimento ad un'azione spiegata dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per conseguire il pos-

sesso di beni archeologici già sequestrati in sede penale presso il domicilio di un soggetto, poi assolto dal reato di ricettazione, ha sostenuto che dal complesso delle disposizioni contenute nel Codice civile e nella legislazione speciale, si ricava il principio generale della proprietà statale delle cose d'interesse archeologico e della eccezionalità dell'ipotesi di dominio privato sugli stessi oggetti, per cui, qualora l'amministrazione intenda rientrare in possesso dei beni detenuti da soggetti privati, incombe al possessore l'onere della prova della scoperta ed appropriazione degli stessi in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 364 del 1909, a partire dalla quale le cose ritrovate nel sottosuolo appartengono allo Stato. In alternativa il possessore deve provare il suo legittimo possesso dei beni in questione in quanto a lui devoluti in premio per il ritrovamento o comunque cedutigli dallo Stato.

In altre parole la Suprema Corte ha sostenuto che sussiste una presunzione di proprietà statale delle cose di interesse archeologico (e, direi, per quel che ci riguarda, anche di interesse numismatico) ritrovate nel sottosuolo, indipendentemente da qualsiasi preventivo accertamento circa la sussistenza dell'interesse culturale. Ha aggiunto la Suprema Corte, che incombe interamente sul privato l'onere della prova della legittimità del possesso per i motivi innanzi indicati.

Il principio affermato dal Supremo Collegio è senz'altro condivisibile, anche se non è possibile ritenerlo di generale applicazione.

Il principio è, invero, ineccepibile se vi è, agli atti, la prova che i beni siano stati rinvenuti nel sottosuolo italiano: in tal caso, i beni, in base alla citata disposizione di cui all'art. 826 del Codice civile, sono senz'altro di proprietà dello Stato.

È noto, peraltro, che non tutte le monete antiche in circolazione sono state ritrovate in Italia, né tutte sono frutto di scoperta fortuita.

Molte monete provengono dall'estero ed altre potrebbero far parte di gruzzoli ed accumuli risparmiati, ma mai interrati, come

osservava acutamente Giulio Bernardi in un articolo apparso sul n. 115 di "Cronaca Numismatica" del gennaio 2000.

Riterrei, quindi, in base al principio generale fissato dall'art. 2697 del Codice civile in tema di onere della prova, che è lo Stato a dover provare che il bene conteso sia frutto di un ritrovamento in territorio italiano. Fornita tale prova, raggiungibile anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, ex art. 2729, 1° comma c. c., la moneta si presume di proprietà statale, per cui compete al privato possessore provare che il suo possesso è legittimo perché il ritrovamento risale a prima del 1909 ovvero perché il bene è stato a lui ceduto dallo Stato.

Non ritengo di aver esaurito, con queste poche riflessioni, la delicata materia del possesso di beni di interesse numismatico. Spero, almeno, di aver esposto con sufficiente chiarezza le principali problematiche e di aver gettato le basi per un loro approfondimento, nell'interesse di quanti amano l'affascinante mondo della numismatica.

GIUSEPPE RUOTOLO

Replica

Ringrazio il Dr Beniamino Russo per la dotta relazione e per gli spunti, che la sua esposizione potrà fornire per il dibattito successivo, e invito Umberto Moruzzi a svolgere il suo intervento.

UMBERTO MORUZZI

Nuove leggi e applicazione nella realtà.

Buongiorno, sono Umberto Moruzzi. Mi occupo di numismatica da ormai 26 anni e ora svolgo praticamente l'attività di perito.

Le mie riflessioni riguardo a questi argomenti sono soprattutto legate ad una reale applicazione quotidiana e giornaliera sia del testo unico della legge sui beni culturali che le successive modi-

fiche, che secondo me rendono sempre più urgente prendere in considerazione l'ipotesi di creare una struttura che possa gestire problemi di questo tipo.

Abbiamo ascoltato attentamente il Dr Russo che ci ha illustrato nei minimi particolari tutte le possibili sfaccettature ed ipotesi legate all'interpretazione della legge, ma in realtà queste ipotesi sono spesso legate a situazioni "*delittuose*", legate cioè ad un momento particolare, magari all'intervento dei carabinieri a seguito di una notizia di reato. Però, nella vita quotidiana, nelle trattative giornaliere, in cui un collezionista va dal proprio fornitore e compra delle monete queste situazioni non sono così esasperate.

Quindi, esiste in realtà la necessità di una conoscenza più adeguata a una realtà non così *border-line*; non sempre siamo in condizioni di sequestro di materiale numismatico, non sempre arriviamo a situazioni di conflitto tra le istituzioni e il privato. Io credo che sia importante che ci sia un rapporto di fiducia tra le istituzioni e il fruitore del bene numismatico quale è il collezionista, ma anche fra le istituzioni e l'operatore commerciale. Quindi, è inutile ripetere le norme legislative che il Prof. Catalli e il Dr Russo ci hanno ben descritto. L'impianto legislativo ha recentemente meglio esplicitato nell'ambito dei beni culturali con decreto legislativo. 24 marzo 2006, n. 156 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali in G. U. n. 97 del 27 aprile 2006 - suppl. ord. n. 102) cosa si deve intendere per interesse numismatico. Le seguenti parole sono state utilizzate dal decreto legislativo del 22 gennaio del 2004 n. 42 "[...] *Le collezioni numismatiche che rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico* [...]".

Il successivo decreto legislativo del 24 marzo 2006 specifica ulteriormente cosa si deve intendere per l'eccezionale interesse numismatico "*in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio, anche storico*".

Quindi, anche se probabilmente noi tutti siamo d'accordo sull'idea che la legge nasce per tutelare questo bene, a me sembra

che nella realtà questa legge ci dice poco su come riconoscere ed esattamente individuare questo bene numismatico. Poco ci dice su qual è il caso in cui la moneta è un bene numismatico da dichiarare e tutelare.

Un altro aspetto pratico di non secondaria importanza e con il quale bisogna fare i conti è quello di identificare chi può e chi deve stabilire questo alto ed eccezionale interesse? Al funzionario del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, il quale nel territorio si occupa in genere di archeologia? Penso, che molti sanno che in Italia di funzionari del Ministero che hanno una conoscenza approfondita dell'intero scibile numismatico oppure che abbiano proprio mansioni numismatiche specifiche, sono in Italia soltanto due se non sbaglio. Non vorrei dire una stupidaggine ma per quello che io so, non più di due. Quindi, ci troviamo a confrontarci con una realtà che per quel che riguarda i beni archeologici, debba prevedere il possesso di un alto grado di preparazione scientifica ma che ha poca dimestichezza e poca conoscenza in generale con il bene numismatico. Quindi, chi andrà poi a decidere quando il Pubblico Ministero chiederà un parere ad una Sovrintendenza se questa moneta è o non è un bene culturale, probabilmente chi deciderà sarà un funzionario che ha grandi conoscenze di archeologia ma meno di numismatica.

Questo mio intervento nasce proprio per stimolare la necessità di applicare qualcosa che già all'estero, in Europa ormai in diversi paesi è ormai una realtà. In effetti, la stessa difficoltà di avere funzionari specializzati in numismatica è conosciuta anche in altri paesi europei dove non molti funzionari pubblici si intendono di numismatica. Ma la carenza della particolare specializzazione necessaria per affrontare temi numismatici è stata risolta dalle Autorità di altri paesi, tra questi la Germania e il Regno Unito e più recentemente la Svizzera, creando strutture locali, nazionali o federali che di volta in volta dirimono e prendono decisioni inerenti l'argomento numismatico. Tali organismi sono nella pratica delle Commissioni composte sempre da membri delle autorità pubbliche, che conservano e proteggono il bene culturale, affiancati da esperti numismatici esterni quali periti delle case d'asta, mercanti, professori universitari. Queste Commissioni oltre a dirimere il pro-

blema tecnico, garantiscono la correttezza e la liberalità nei confronti del cittadino.

A me sembra che queste Commissioni miste potrebbero affrontare e risolvere con maggiore conoscenza e professionalità le questioni che di volta in volta si possono presentare, rispetto a un singolo funzionario che ha certamente conoscenze archeologiche nel 99 per cento dei casi, ma anche nella stessa percentuale dei casi ha poche conoscenze numismatiche. Tra l'altro, queste aggregazioni potrebbero portare ad analizzare ancor meglio il ritrovamento, la raccolta, il reperto perché osservato da persone che alla conoscenza numismatica associano esperienze diverse. Secondo me, chi trova un *tesoretto*, per es., costituito da 500 monete, sapendo che sarà esaminato da un collegio di esperti può essere incentivato a segnalarlo alla Soprintendenza, anche perché si sente garantito maggiormente.

Un altro aspetto che mi piace esaminare riguarda l'indennizzo previsto per chi ritrova in modo fortuito un *tesoretto* di monete. La legge stabilisce per il ritrovatore un premio del 25 per cento. Questo premio come minimo deve essere corretto, deve essere adeguato al valore del ritrovamento in maniera tale da scoraggiare la dispersione.

Vi parlo per conoscenza personale: in Italia, per quello che ne so, sono pochissimi i *tesoretti* che oggi vengono ritrovati e studiati, mentre incredibilmente in Inghilterra, in Spagna, in Bulgaria, in quelle regioni che una volta si trovavano alla periferia dell'Impero Romano, sono centinaia i *tesoretti* che vengono ritrovati e studiati.

Lo Stato deve difendere il bene pubblico ma anche a cautelare l'interesse del ritrovatore che è stato corretto e attento, ed è stato un mezzo importante per il ritrovamento.

Tra l'altro, riprendendo le parole poco prima dette dal Prof. Catalli riguardo, ad esempio, ad eventuali pagamenti di tasse o comunque benefici fiscali accordati a chi cede magari la collezione ad un museo, chi meglio di una Commissione ben composta e articolata può garantire questo valore per la collezione affidata magari al

museo locale dove il collezionista vive? Deve finire questo comportamento della contrapposizione fra lo Stato duro e padrone in confronto al suddito. Secondo me, è molto più importante che ci sia un cittadino che collabora con le Istituzioni e contribuisce alla creazione del tesoro nazionale e in questo caso se mi permettete, forse sarà un po' demagogico dirlo, però credo che il bene numismatico non sia solo nella conservazione della moneta fisica ma sono anche nelle conoscenze che i cittadini italiani hanno raccolto nel corso della loro vita approfondendo e studiando le monete della propria collezione. Anche quello è secondo me un grande bene culturale.

In conclusione, per tentare di risolvere e soprattutto fare chiarezza sul mondo del collezionismo numismatico bisogna guardare ciò che accade in Europa. Una soluzione potrebbe essere proprio quella di creare delle Commissioni composte dai soggetti che animano questo settore; quindi, certamente il funzionario ministeriale coadiuvato dal docente universitario, dal mercante numismatico, dall'esperto della casa d'aste ecc. Questa possibile collaborazione potrà anche essere applicata per meglio tutelare ed analizzare i ritrovamenti di *tesoretti*. Infatti, uno Stato efficiente deve essere pronto a reprimere duramente i crimini, nella fattispecie gli scavi clandestini ed il trafugamento del materiale rinvenuto, ma anche a corrispondere correttamente e celermente il premio di ritrovamento che spetta al rinvenitore ed al proprietario del terreno. Strutture come questa ipotizzata, così ampiamente composta, garantiranno ulteriormente la repressione del crimine ma anche un maggior apporto di ritrovamenti legali con indubbio aumento delle conoscenze.

Ringrazio per l'attenzione riservatami.

GIUSEPPE RUOTOLO

Replica

Ringrazio il Sig. Moruzzi per aver esposto idee pratiche e spero che dal dibattito possano venire idee altrettanto tangibili per affrontare e possibilmente risolvere alcune delle questioni che attengono il possesso, il commercio e la tutela dei beni numismatici in Italia. È solo con il confronto che è possibile sviluppare percorsi realizzabili. Personal-

mente non condivido alcune idee del Sig. Moruzzi: si dà per scontato che un archeologo non si intenda a sufficienza di monete, ma non possiamo ignorare che ha studiato, ha superato esami, ha vinto concorsi e, occupandosi della materia, ha esperienza, mentre si accetta che una persona qualsiasi, seppure operatore commerciale o collezionista, abbia sic et simpliciter conoscenze che vengono negate ai primi. È come voler negare al medico generico conoscenze in campo specialistico e rivolgersi per risolvere la patologia all'erborista che ha il negozio sotto casa o al droghiere che vende presidi medico-chirurgici o a chi possiede l'enciclopedia medica. Secondo me, è meglio rivolgersi al medico generico. Altrettanto dicasi quando Moruzzi lamenta la carenza di organici e nella fattispecie la esiguità del numero dei funzionari ministeriali numismatici. Ma in quale campo della vita nazionale gli organici sono in regola? È di pubblico dominio, che nelle organizzazioni più importanti del Paese, per es., le strutture sanitarie, la giustizia, la scuola, l'università, il controllo del territorio, gli organici sono carenti. Così non sono d'accordo quando il Sig. Moruzzi pensa che i cultori della materia, comprendendo sotto questo termine persone che coltivano la materia, possano affiancarsi ai funzionari, senza una adeguata valutazione.

ADRIANO SAVIO

Intervento dalla platea

Si è parlato anche di docenti universitari, eh!

GIUSEPPE RUOTOLO

Ulteriore replica

Guardi, professore, che ognuno dovrebbe fare quello che istituzionalmente è chiamato a fare.

UMBERTO MORUZZI

Riprende la parola

Non ho approfondito, perché mi rendo conto che i tempi sono minimi per poter esplicitare meglio i nostri argomenti, ma abbiamo

adesso un esempio importante in Europa, la Svizzera, che ha approvato una legge sui beni culturali, molto circostanziata e severa, probabilmente sull'esempio della legge italiana. Leggendola, ed è possibile perché esiste anche in lingua italiana, questa legge ripercorre in molti tratti la legge nazionale.

Anche in Svizzera si sono trovati di fronte a questo muro insormontabile di non avere a disposizione nel territorio un gran numero di persone specialiste di numismatica e anche loro hanno, dopo aver approvato la legge in tempi brevissimi, creato le Commissioni.

Quindi, è un'esigenza che nasce proprio nell'applicazione.

Chi dirà qual è l'eccezionale interesse numismatico? Su quali basi? Debbono essere basi assolutamente concordate tra persone che hanno competenza a riguardo, e poi il mercante - mi scusi se continuo questa mia replica - può essere nella Commissione per stabilire quanto vale quella moneta, magari la sua parte sarà solo quella. Il funzionario del Ministero, di provenienza archeologica ci dirà quanto è importante quel tesoretto o per stabilire la storia di quel sito. Il docente universitario magari ci racconterà che il rovescio di quella moneta è particolarmente importante e raro. Insomma, voglio dire che l'insieme delle esperienze certamente aiuteranno, in un'eventuale Commissione a risolvere tanti problemi legati alla numismatica.

GIUSEPPE RUOTOLO

Nuova replica

Grazie Sig. Moruzzi. Cedo la parola al Presidente dei Numismatici Italiani Professionisti, Sig. Marco Rinaldi, che affronterà il tema previsto.

MARCO RINALDI

La moneta e il numismatico: un binomio inscindibile.

Nel 1996, l'Associazione dei Numismatici Italiani Professionisti ha promosso e sostenuto la realizzazione di uno studio dal titolo: "Primo contributo per una indagine conoscitiva sulle rac-

colte numismatiche italiane", realizzato dal Prof. Gorini e dalla D.ssa Chino dell'Università di Padova. Giorni fa, rileggendolo, ho apprezzato ancora una volta le parole scritte dal Prof. Gorini, il quale, testualmente, affermava: *"uno dei problemi che condiziona certi studi di numismatica è quello della conoscenza della ubicazione e della consistenza delle raccolte numismatiche nel nostro Paese"*. Problema che nasce dall'abbondanza di materiale raccolto e catalogato, si dirà, non certo dalla sua penuria. Ma quello della possibilità di fruizione di tale raccolte per il pubblico, problema ampiamente dibattuto nello studio, è questione diversa. Andrebbe commentata a fondo, visti i problemi atavici che affliggono le realtà museali italiane, ma non deve essere questa la sede né il momento per farlo.

Nell'indagine effettuata dieci anni or sono, dicevo, si è constatato quale gran messe di materiale numismatico sia disponibile al pubblico, e soprattutto come esso sia omogeneamente distribuito su tutto il territorio nazionale. Ma come sono nate tali raccolte? Chi le ha selezionate?

Ebbene, nella gran maggioranza dei casi, si tratta di collezionisti privati locali. Grazie alla loro munificenza, le monete o medaglie che compongono queste collezioni sono state donate alle istituzioni pubbliche locali. Una tradizione, questa, che è datata dai secoli passati e che nel tempo non si è certo attenuata; basti ricordare le recenti donazioni effettuate in più riprese dal Dr Vittorio Lorioli di Bergamo all'*Accademia Carrara* della sua città (1995 e 2005), o del Prof. Bruno Brun di Senigallia, testimoniata quest'ultima da una bella pubblicazione curata dallo stesso Prof. Gorini. Non posso poi dimenticare, per quello che mi riguarda personalmente, alcune donazioni numismatiche effettuate da privati a favore del Museo Civico di Castelvechio a Verona, con il cui *Gabinetto Numismatico*, diretto dalla Dr.ssa Modonesi, sono in contatti buoni e cordiali.

Da questo preambolo si evince che spesso quanto è custodito nei Musei, esiste proprio grazie a collezionisti privati. I quali, come tali, hanno costituito le loro collezioni, arricchendole nel tempo, rivolgendosi proprio al libero mercato del commercio privato, che tali beni tratta. Insomma, questi oggetti di forma circola-

re continuano a “vivere”, circolare, essere oggetto di transazioni commerciali, perché vi sono degli appassionati, e non pochi, fortunatamente, da essi attratti e affascinati. Individui il cui amore per il collezionismo, unitamente ad uno spirito filantropico, si spinge sino a lasciare in dono il frutto della loro passione di una vita ad una istituzione pubblica.

Ma perché ciò si realizzi, cioè affinché il privato cittadino possa anche prendere in considerazione di donare la sua raccolta numismatica ad un ente pubblico, egli deve essere innanzitutto sicuro che quello che sta realizzando sia una “attività”, oltre che piacevole, legale.

Quello, infatti, che è conservato nei musei o nelle pubbliche istituzioni o che, invece, rimane ancora da scoprire nei siti archeologici, è per legge, ma soprattutto per logica, di proprietà dello Stato.

Quanto, invece, si trova disponibile da secoli nei legali canali commerciali e del collezionismo è per forza a disposizione, con tutte le necessarie attenzioni, di coloro che ne sono interessati al commercio, all'acquisto e alla detenzione. Per anni, per decenni, centinaia di migliaia di monete e medaglie antiche e moderne, sono state vendute, acquistate, scambiate da mercanti, collezionisti, appassionati. Un rapido sguardo ad alcuni cataloghi d'asta moderni ma anche dei secoli passati, può dare un'idea di quanto sto affermando.

Differente è, come ho detto poc'anzi, quanto riguarda il mercato clandestino: come scriveva ancora il Prof. Gorini nella sua introduzione allo studio del 1996, “[...] accanto a grandi musei con ricche raccolte come Torino, Milano, Venezia, [vi è] anche una miriade di raccolte minori, spesso comprendenti monete da scavo, soprattutto al Sud e questo dato documenta eloquentemente la ricchezza e la varietà del patrimonio culturale italiano [...]”. E che il materiale da ritrovamento vada a finire nei musei è, per il commercio numismatico legale ed autorizzato, solamente un bene. Potrà, infatti, sembrare strano ai non addetti ai lavori e a chi asserisce il contrario, ma l'immissione su mercato di abbondanti quantità di materiale da scavo clandestino, sia esso italiano che straniero

ro, crea scompensi e problemi al mercato antiquario: da un lato, infatti, sono sempre possibili le giuste sanzioni che vengono comminate ai “traffickanti” di questi oggetti, mentre dall’altro si determinano sempre forti differenze nei prezzi di monete prima considerate rare o molto rare, e successivamente diventate decisamente più facili da reperire.

Per questo motivo, la nostra Associazione, e credo tutti i numismatici professionisti che con passione svolgono questa attività, sono per un commercio serio, professionale e svolto esclusivamente con il materiale acquistato lecitamente, già di per sé più che sufficiente per le esigenze non solo italiane, ma addirittura mondiali.

Questo commercio deve però essere lecito e ben regolato da leggi semplici e precise, applicate con criterio dalle autorità che sono preposte a farle rispettare.

Queste leggi, in conclusione, non devono essere centinaia, di difficile interpretazione e spesso in contrasto tra loro, perché in quest’ultimo caso i problemi vengono solamente acuiti e moltiplicati; esse devono essere invece poche, semplici e create magari interpellando e tenendo in considerazione anche le categorie che a questa attività si legano.

Molte persone oggi, propense a collezionare monete, davanti ad un futuro incerto, fatto di leggi farraginose, complesse e di difficile interpretazione, o peggio, davanti ad ingiustificati sequestri di materiale numismatico effettuati dagli Organi preposti, spesso rivolgono il proprio interesse verso altre direzioni, raccogliendo oggetti che non presentano le stesse limitazioni delle monete. Anche e soprattutto in considerazione del fatto che l’Italia ormai fa parte integrante della Comunità Europea, all’interno della quale molte nazioni vivono, a pieno diritto, realtà molto più semplici e lineari della nostra per quanto riguarda il commercio numismatico e la libera circolazione delle monete da collezione al loro interno.

Noi commercianti numismatici chiediamo perciò di essere considerati per quello che in realtà siamo, ossia dei mercanti, legati è vero al commercio di un particolare oggetto, ma sempre atten-

ti al rispetto delle regole e delle leggi e sempre pronti alla collaborazione con le istituzioni pubbliche; come detto all'inizio, l'esistenza del collezionismo numismatico rappresenta il sostentamento per il nostro commercio, ma anche un bene per il settore pubblico.

GIUSEPPE RUOTOLO

Replica

Nel ringraziare il Sig. Marco Rinaldi per quello che ci ha detto alla luce della sua lunga esperienza, e per aver contenuto il suo intervento ampiamente nei limiti del tempo concesso, invito il Cap. Corrado Catesi a prendere la parola.

CORRADO CATESI

Attività e compiti del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale in ambito numismatico.

Premetto che il mio intervento verterà principalmente per spiegare chi siamo e l'ambito delle competenze del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, per poi analizzare, velocemente e con l'ausilio del supporto informatico, la giurisprudenza relativa al settore numismatico.

Nel 1969, l'Arma dei Carabinieri istituì in Roma, su richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Antichità e Belle Arti - quello che è oggi il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, passato poi nel 1975, alle dipendenze funzionali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Il Comando ha sede in Roma, in Piazza S. Ignazio 152.

Esso, cui il decreto del Ministro dell'Interno del 28 aprile 2006, recante "riassetto dei comparti di specialità delle Forze di Polizia", ha attribuito, tra l'altro, la funzione di polo di gravitazione informativa e di analisi nella specifica materia per tutte le Forze di polizia, svolge con carattere di esclusività compiti di prevenzione e

repressione di ogni attività delittuosa diretta contro il patrimonio culturale nazionale; impegno molto gravoso e complesso, se si considera l'ammontare dei beni artistici e storici custoditi in circa 4.100 musei, 95.000 chiese, 18.500 biblioteche, 20.000 castelli, ville, palazzi e monumenti, nonché circa 6.000 siti archeologici censiti, sia terrestri che marini.

I circa 300 militari che vi appartengono possiedono una preparazione specialistica acquisita frequentando un corso organizzato di concerto con il Ministero dei Beni Culturali, ove intervengono, quali docenti, validissimi funzionari del Ministero e delle Soprintendenze, qualificati esperti e professionisti del settore, nonché Ufficiali esperti del Comando Carabinieri Patrimonio Culturale.

Ma la loro qualificazione non si completa esclusivamente con l'apprendimento delle normative di settore, bensì anche con l'approfondimento tecnico di avanzati sistemi di analisi e di tecnologie, che servono per supportare l'attività di indagine, che ha ad oggetto un bene del patrimonio culturale.

Alla direzione della struttura è preposto un Ufficiale Generale che:

- è supportato nella sua attività:

- *decisionale*, da un Ufficio Comando con le Sezioni "Operazioni", "Elaborazione Dati" e "Segreteria e Personale";
- *di comando e controllo*, dal Vicecomandante del TPC;

- ha alle sue dipendenze:

- un *Reparto Operativo* con sede in Roma, con competenza generale su tutto il territorio italiano, nonché esclusiva sul territorio delle regioni Lazio ed Abruzzo, articolato in tre sezioni: antiquariato, archeologia e falsificazione ed arte contemporanea;
- *dodici nuclei* con competenza su territorio regionale o interregionale.

Le immagini che seguono ora sullo schermo mostrano le sedi dei 12 Nuclei. Nel dettaglio, questo è lo scomparto territoriale periferico del Comando Tutela Patrimonio Culturale:

- il *Nucleo di Torino* competente per i territori delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta;
- il *Nucleo di Monza* per il territorio della regione Lombardia;
- il *Nucleo di Genova* per il territorio della regione Liguria;
- il *Nucleo di Bologna* per il territorio della regione Emilia Romagna;
- il *Nucleo di Firenze* per le regioni Toscana e Umbria;
- il *Nucleo di Napoli* per la regione Campania;
- il *Nucleo di Bari* per i territori delle regioni Puglia, Molise e Basilicata;
- il *Nucleo di Palermo* per il territorio della regione Sicilia;
- il *Nucleo di Cosenza* per il territorio della regione Calabria;
- il *Nucleo di Sassari* per il territorio della regione Sardegna;
- il *Nucleo di Ancona* per il territorio della regione Marche, di recente istituzione;
- il *Nucleo di Venezia* con competenza interregionale sul territorio del Triveneto.

Entro breve tempo, sarà inaugurata una Sezione a Siracusa che contribuirà al controllo del territorio della regione Sicilia.

Passiamo ad analizzare ora i compiti principali demandatici in Patria e all'estero.

In Patria, i compiti principali svolti possono riassumersi così nel:

- recupero delle opere d'arte;
- controllo dei siti archeologici, eseguiti anche con il supporto di altri reparti dell'Arma, quali i Nuclei elicotteri, i Nuclei subacquei e le Unità navali;
- contrasto alla falsificazione delle opere d'arte pittoriche e scultoree.

All'estero, i militari del Comando si sono distinti soprattutto in Kosovo e in Iraq ove, in difficili contesti ambientali, hanno col-

laborato per il censimento e la tutela delle vestigia culturali minacciate dagli eventi bellici. In particolare, come è noto, nel contesto della missione italiana di pace in Iraq, denominata "*Antica Babilonia*", questo Comando ha nel tempo fornito il proprio contributo, impegnando alcune unità specializzate in Nassiriya, al seguito del contingente italiano, con il compito, tra gli altri, di:

- *censire* i siti archeologici più importanti collaborando con gli archeologi iracheni;
- *formare* il personale preposto alla vigilanza dei siti archeologici;
- *contribuire*, unitamente alla polizia locale, alla prevenzione e alla repressione degli scavi illeciti;
- *assistere* nel marzo 2006, unitamente ad altri Carabinieri componenti l'MSU, personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche durante le fasi di realizzazione del progetto "*Museo virtuale*" di Bagdad.

Ritornando in Italia, e per comprendere appieno le dimensioni dell'aggressione al nostro patrimonio storico, artistico, e culturale ed evidenziare quindi le difficoltà incontrate e l'impegno profuso nell'attività di contrasto alle sollecitazioni criminali, appare utile analizzare insieme alcuni dati.

Dal 1970 al 2005, sono state rubate 45.162 opere d'arte e sono stati recuperati 555.490 reperti archeologici provenienti da scavi clandestini; 27.831 soltanto nel 2005.

La tipologia di oggetti più frequentemente trafugati è rappresentata da dipinti a soggetto religioso, mobili di pregio, arredi e suppellettili sacri, reperti archeologici e sculture.

Tali opere, una volta rubate e al fine di renderne meno agevole il recupero:

- spesso vengono modificate;
- raramente vengono commercializzate nella stessa area di origine, bensì vengono rapidamente trasferite altrove, anche in paesi con legislazione più permissiva.

Le tecniche di trasporto sono varie, dalle imbarcazioni ai velivoli. Si comprende, quindi, con quanta facilità possano essere illecitamente trasportate le monete, viste le loro ridottissime dimensioni.

Per quanto attiene la numismatica: nel 2004 sono state recuperate 19.033 monete e 8.943 nel 2005. Nel primo semestre 2006 si registra il rinvenimento e sequestro di 3.398 monete sottratte al mercato illegale.

I numeri riportati sono indicatori dell'ampiezza della problematica.

Passando, poi, rapidamente all'enucleazione delle norme poste a tutela del patrimonio archeologico e numismatico, emblematico al riguardo appare l'art. 175 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che punisce gli scavi clandestini e le ricerche archeologiche non autorizzate e prescrive di fare denuncia della scoperta casuale di un oggetto, entro 24 ore all'autorità di P.S.

Inoltre, giova ricordare che le monete, in qualità di oggetti di interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico, non possono essere trasferite all'estero senza attestato di libera circolazione, pena la loro confisca e la denuncia all'A. G. del trasgressore. Qualora, invece, ne fosse stato autorizzato il temporaneo trasporto fuori dei confini nazionali, occorre sempre osservare i termini per il rientro, prescritti dall'Autorità.

Altro grave reato, in cui si rischia di incorrere nello svolgimento di attività di commercio delle monete antiche è la ricettazione.

Nella speranza di essere stato il più esaustivo possibile, consentitemi di ringraziare l'organizzazione di *Vicenza Numismatica*, per avere concesso al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale l'opportunità di intervenire a questa autorevole *tavola rotonda* per testimoniare la costante attività di tutela, concretizzata quotidianamente dai suoi Carabinieri, in questo difficile quanto affascinante settore.

GIUSEPPE RUOTOLO

Replica a conclusione degli interventi

Grazie al Cap. Catesi per l'interessante contributo, che ha messo perfettamente in luce quanto il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale svolge per la conservazione del nostro grande e ricco patrimonio archeologico e culturale presente sul territorio e che mi porta a definire il nostro Paese come "Museo Italia".

Con questa ultima relazione sono terminati gli interventi previsti, sicché permettetemi, prima di dare inizio al dibattito, di ringraziare tutti gli intervenuti, non solo tutti gli oratori, che con la sola presenza hanno onorato l'impegno dell'Accademia Italiana di Studi Numismatici.

Nell'avviare il dibattito, sono ben lieto di porgere un cordiale saluto al Dr Francesco Sernia, Presidente emerito della Corte dei Conti, e di darGli la parola.

DIBATTITO

FRANCESCO SERNIA

Intervento

Il mio intervento in questo dibattito verte soprattutto su alcuni punti. Il primo sul testo modificato del decreto legislativo del marzo di quest'anno; non ricordavo bene la lettera del testo e devo dire che qualche perplessità me la dà per le difficoltà di interpretazione la *lettera b)*, laddove si parla "*abbiano carattere di rarità o di pregio*". Io mi fermerei su questa espressione "*di pregio*", perché che cosa significa una moneta di pregio che non sia però rara? Se, per esempio, si trova un decadramma di Siracusa non c'è storia, ma se si trova una moneta in cui il rilievo dei capelli o il viso del sovrano è rappresentato in modo particolarmente incisivo, solo per questo diventa di pregio, anche se non è rara? Questo può comportare, secondo me, delle interpretazioni un po' prevaricatrici ed arbitrarie.

Capisco che questa è stata un'espressione di cautela e di tutela, ma per dire, ci può essere una moneta non rara o non solo rara che rappresenti particolari cose, però ho l'impressione che poi possa essere fonte di giudizi se si abusa di questa espressione. Quindi, andrebbe secondo me particolarmente meditata.

Mi chiedevo poi, sentendo l'intervento del Sig. Moruzzi che ha parlato della recente legislazione svizzera in materia, se il nostro legislatore ha tenuto conto di tutto quello che si fa in altri paesi europei allorché ha prodotto queste norme per il nostro territorio, che risulta essere particolarmente unico: l'ha detto il presidente Dr Ruotolo; non ci sono paesi europei in cui si siano succedute tante civiltà, lasciando reperti di tanto valore; quindi, è chiaro che la nostra legislazione non può che essere espressa con descrizioni dettagliate.

Un'ultima cosa vorrei dire, mi scuso con il presidente Dr Ruotolo se rubo ancora un po' di tempo, però vengo anche da tanto lontano. Mi riaggancio a ciò che hanno detto i Sigg. Moruzzi e Rinaldi su quale sia il destino riservato alle collezioni che i privati donano ai musei pubblici. Purtroppo, anche in questo settore ci sono due o tre situazioni diverse in Italia. A mio avviso, chi lascia le proprie cose qui in un museo del Nord, sarà per l'*humus* diverso o altro, deve preoccuparsi meno di quanto, invece, accadrebbe da Roma in giù. Vi faccio un esempio, che non è originale perché "Cronaca Numismatica" ne ha particolarmente parlato. Io, come molti di Voi sanno, mi sono trasferito a Napoli anche avendo un recapito romano, ed essendo succeduto al presidente Bovi anche se per un periodo non lungo alla presidenza del "Circolo Numismatico Napoletano", ho seguito il destino della collezione di particolarissimo pregio che il mio predecessore aveva lasciato al museo civico "Gaetano Filangieri", sito in palazzo Como in via Duomo.

Dopo anni dalla donazione, finalmente il Comune di Napoli ha concesso alla vedova del presidente Bovi una sistemazione della collezione, una collezione che vale miliardi, preziosissima, assegnandole una chiesa sconsacrata accanto al "Museo Filangieri". La signora Mastroianni-Bovi, vedova del dottor Giovanni Bovi, per valorizzare la donazione ha fatto costruire a proprie spese una quantità di bacheche, originali in cui si vede benissimo dritto o rovescio, perché la raccolta fosse opportunamente valorizzata, ma non ha potuto curare ovviamente una pubblicizzazione con cartelli esplicativi dei singoli pezzi per cui c'è soltanto un elenco delle monete, e questo ne impedisce una fruizione piena da parte di chi non è un esperto. Ma in precedenza si è fatta promotrice della pubblicazione a stampa di un voluminoso catalogo della collezione del marito. Ha chiesto una sola cosa al Comune: per cortesia, assicurate queste monete perché purtroppo con tutto quello che avviene non si può lasciare un patrimonio così. Si sa che gli allarmi ora si disattivano facilmente. Il Comune non ha aderito a questa più che legittima richiesta, non ci interessa sapere se non ha potuto o non ha voluto, ma è triste dirlo e l'amara conclusione è che non si sono spesi soldi per tutelare questa donazione; viene il dubbio che poiché questa elargizione non produce consensi in termini di voti si è di fatto ignorata la richiesta. La vedova ha fatto benissimo: ha preso le monete e le ha rimesse in banca. Questo è veramente desolante anche perché nella mia città, adesso molti di Voi lo sanno, c'è la collezione Poli che mi pare è esposta al Museo Nazionale di Napoli, ma se qualcuno ha interesse a visitarla non è sicuro di poterla esaminare. Manca un custode e, nonostante ci siano dei cartelli fatti molto bene, spesso è chiusa.

Una situazione analoga si riscontra per una cosa ancora più preziosa, addirittura unica: c'è la ricostruzione ambientale delle monete trovate a Pompei con tutto il contesto commerciale, della vita di ogni giorno, che è una cosa affascinante e che può essere fruita e percepita anche da chi non è addetto ai lavori. Anche in questo caso mancano i sorveglianti e coloro che dovrebbero provvedere alla manutenzione sicché, dopo aver speso denari e impegnato risorse, si lascia che l'incuria e il tempo faccia il suo lavoro di sistematica distruzione. Non si può lasciare disperdere un simile patrimonio culturale, che ha anche rappresentato investimento di tempo e di danaro. E allora molti seguono la strada che è più pratica ma è anche meno soddisfacente, per chi l'ha fatto, di portarle all'estero e di venderle all'estero. Ma chi invece vuole che il suo nome sia eternato lasciando al museo della propria città o altro ha ancora tanta strada da fare, specialmente nel profondo Sud.

GIUSEPPE RUOTOLO

Replica

Caro Presidente Sernia, avrà sicuramente letto o saputo che la Cattedrale di Trani è stata di recente gravemente danneggiata. I leoni in pietra, che stanno davanti al portale sono stati intenzionalmente spezzati, e non è la prima volta che succede. Solo dopo l'atto di vandalismo, che è veramente irragionevole e assurdo, si è levata qualche voce di protesta. Chi conosce quella Cattedrale e più in generale le cattedrali di Puglia: da Troia a Monte Sant'Angelo, da Ruvo a Trani, da Gravina ad Altamura, da Bitonto a Bari, a Molfetta a Giovinazzo sa cosa rappresentano per il patrimonio artistico e culturale nazionale, per le nostre radici cristiane e per ciascuno di noi che abbiamo la fortuna di essere nati e di vivere nel Meridione d'Italia.

Lo Stato dovrebbe essere anche più presente, lo dicevo la scorsa sera a cena con il Sottosegretario per l'Economia, On. Dr Paolo Cento: la vera emergenza al Sud è la latitanza dello Stato, non per la sanità, non per il lavoro nero; è la mancanza di controllo del territorio da parte dello Stato. A Trani, adesso, pare che vogliano mettere delle telecamere. Scusate la battuta poco accademica: "Solo quando i buoi scappano...!"

Anch'io ho seguito un po' le vicende della collezione Bovi; partecipai, su invito della signora Bovi, in parte al riordino della collezione. Quindi, le circostanze che lei ha riferito mi addolorano ulteriormente.

UMBERTO MORUZZI

Replica

Desidero rispondere al presidente Sernia soltanto per specificare che le normative di alcuni Paesi europei, quali la Germania, Svizzera e l'Inghilterra hanno impianti, come già dicevo per la Svizzera, molto simili alla nostra. In realtà, la vera differenza è l'applicazione, che spesso non è scritta nelle leggi.

In quella Svizzera, per esempio, nulla si dice di queste Commissioni: è stato il Ministero che ha trovato una soluzione per risolvere i problemi che la legge sollevava; e cosa c'è di meglio che un regolamento d'attuazione?

Cosa che noi in Italia, dal '39 ad oggi, ancora aspettiamo. Ringrazio per la cortese attenzione.

FIorenzo CATALLI

Intervento

Senz'altro desidero intervenire su due o tre precedenti relazioni, ma anche sull'intervento del presidente Sernia. Il Dr Ruotolo, anzitutto, dice giustamente: le monete non vengono solamente da scavi, ma ci sono monete che vengono da vecchi ritrovamenti del secolo diciassettesimo e diciottesimo; figuratevi io sto studiando adesso la composizione della collezione Gran ducale di Firenze e ho toccato con mano questa verità: quindi, parlo di ritrovamenti precedenti al 1909.

Purtroppo, e qui mi riaggancio a ciò che stavamo dicendo un attimo fa e a quello che stavamo discutendo ieri sera all'assemblea degli accademici: io, lo dico francamente, sono un rappresentante del Ministero, ma ugualmente lo dico; i nostri musei sono un colabrodo.

Vogliamo parlare di monete? Parliamo di monete, ma insomma non solo di monete, perché il Ministero si giustifica: non abbiamo il personale.

Ma, lo dicevamo ieri sera, di fronte ad una scusa del genere si può rispondere benissimo: d'accordo, allora creiamo la Commissione. Ecco la

Commissione che voglio, che è diversa da quella che dice il Sig. Moruzzi; una Commissione che ci aiuti a fare un lavoro del genere; invitiamo, ad esempio, gli universitari con i loro studenti. Ieri citavo agli accademici un caso recentissimo, che è ancora in atto al museo di Perugia, museo archeologico che, forse non lo sapete, ha quindicimila monete, ma anche un nucleo di medaglie che ha visto anche Roberto Ganganelli. Tra queste monete c'è un "ripostiglio" di denari del XIV e XV secolo. È un "ripostiglio" di 3370 monete, rinvenuto negli anni '20 dello scorso secolo, da sempre lì e totalmente inedito. Io non sono uno specialista di monete medievali e, quindi, ho chiesto alla direttrice del museo di chiamare la D.ssa Lucia Travaini, che conoscete.

È venuta a Perugia, ha portato con sé tre studenti laureandi. Mi fa piacere dirlo, anche perché tra essi c'è mio figlio, due sono già laureati, mentre la terza, è una ragazza che è in procinto di finire il lavoro. Il risultato è che i tre studenti hanno lavorato su un materiale inedito con grandissimo interesse, felicissimi anche perché avranno la possibilità di vedere pubblicata la loro tesi di laurea. Lo Stato ha ricevuto una schedatura perfetta, in quanto la garanzia l'ha data non solo la Prof.ssa Lucia Travaini, ma anche chi vi parla con la documentazione fotografica totalmente gratis.

Allora, questo tipo di collaborazione deve andare avanti, ma non solo con i docenti universitari; per carità, il rapporto con le Università va totalmente riscritto, però va fatto qualcosa del genere, ma anche perché no, con gli Accademici. Perché non possiamo lavorare anche a titolo personale? Certo, ieri sera mi obiettavano: ma il momento del riscontro non può essere fatto da un estraneo all'amministrazione!

No, infatti, a Perugia il primo riscontro inventariale di questo "ripostiglio" l'ho fatto con la direttrice del museo, ma è stato un attimo, ci è voluto qualche giorno, ma l'abbiamo fatto, dopodiché abbiamo potuto in totale sicurezza mettere questo materiale a disposizione degli studenti.

Intervento dalla platea

Attenzione, Sig. Moruzzi! Lo scopritore occasionale deve essere veramente occasionale; quando c'è il metal detector di mezzo non è più occasionale, lo sa bene.

MARCO RINALDI

Intervento

Scusi se La interrompo, ma come mai non si è mai pensato a livello legislativo di regolamentare l'utilizzo del *metal detector*? La gente va in giro e si diletta; io abito a Verona dove c'è la Rocca di Garda e, a volte, viene qualcuno nel mio negozio e mi dice: guardi, ho trovato delle punte di lancia e non so se siano originali, le ho trovate con il *metal detector*. Quindi io dico, se a Verona le dieci persone che vanno in giro col *metal detector* sono Mario Rossi, Guido Bianchi ecc. si è in presenza di un rinvenimento particolare: le prime persone che si possono andare a contattare giusto per informazione sono le stesse che hanno il *metal detector*.

È da non trascurare una regolamentazione dell'utilizzo di questo strumento, che adesso viene utilizzato al 99,9 per cento per andare a cercare oggetti metallici, che possono essere monete e quant'altro; credo che forse potrebbe essere un'idea da prendere in considerazione per il legislatore. Quanto meno regolarizziamola. Uno se ha la pistola, è tutt'un altro oggetto, però deve avere il porto d'armi per andare anche al poligono di tiro per "tirare"; il *metal detector*, se lo usi per andare a fare ricerche, dai il tuo nome la tua carta d'identità, ecco. Però, nessuno ha mai preso in considerazione che ci potrebbe essere anche questa cosa. E a tanta gente, che viene nel negozio, dico: ma lo sa che lei sottrae beni dal territorio ed è come minimo passibile dell'accusa di ricettazione? Per lo più rispondo sgranando gli occhi: "Ma io non lo sapevo!". Allora, propongo che se uno va a comprare un *metal detector* deve dare nome e cognome e che con lo strumento gli venga consegnato un allegato delle leggi che regolano il fortuito ritrovamento di materiale di qualsiasi genere nel sottosuolo. Credo che sia una cosa di facilissima applicazione.

Si dovrebbe proibire tassativamente l'uso del *metal detector* nelle zone in cui non è consentito, perché si sa un reato è un reato.

Il *metal detector* si può utilizzare, purché non avvenga in un sito archeologico.

In Francia è reato. Non è un reato in Italia. Noi non abbiamo questa normativa. Capita alcune volte che in qualche manifestazione, non a livelli così elevati come quella di Vicenza, ci siano degli *stand* che vendono liberamente il *metal detector*. Allora non dico di far diventare reato il possesso del *metal detector*, ma che comunque uno dica...

CORRADO CATESI

Replica

Mi perdoni, il legislatore in parte ci ha pensato perché ha detto che le ricerche abusive sono illecite, e anche che il ritrovamento casuale è illecito. Quindi, il legislatore ha pensato a tutelare il sistema; ovviamente, non può dire che è vietata la ricerca con il metal detector in queste e quest'altre circostanze, perché oggi è il metal detector, domani sarà per ipotesi la sonda spaziale e, quindi, con la sonda spaziale sarà permesso e con il metal detector no. Nel senso che lo strumento della ricerca abusiva qualunque esso sia, anche la pala, è vietato. Perché le ricerche abusive non possono essere fatte, e sfido chiunque ad affermare che chi va a fare le ricerche con il metal detector non sappia che è vietato, non c'è nessuno che non lo sappia. Quindi il patentino ...; se Lei sa che a Verona ci sono dieci persone che fanno ricerche abusive ce lo fa sapere, ci fornisce gli elementi necessari e noi doverosamente penseremo a fare le indagini opportune nel pieno rispetto delle leggi. Purtroppo, mancano le segnalazioni degli illeciti, anche da parte di chi afferma di voler tutelare il bene culturale e invoca un libero mercato lecito.

Se il presidente della N. I. P. ha detto che a Verona ci sono dieci persone che utilizzano il metal detector, se lo dice, è perché sa che quelli vanno a fare le ricerche delle monete o dei bronzi o delle lance. Comunque, stia tranquillo perché con l'esposto la procura non autorizza la perquisizione a casa né tanto meno la caccia alle streghe. È un indizio, una segnalazione di un possibile reato, su cui vengono avviate indagini e controlli...

MARCO RINALDI

Ulteriore intervento

Ciò che dicevo è che non credo che l'area della Rocca di Garda sia considerata un sito archeologico, e non so in che modo venga determinata dal Ministero o da altri enti la valenza di sito archeologico. Io, poi, non ho la possibilità di dire se questa persona che è venuta da me e mi fa vedere del materiale, dopo 5 minuti esce dal mio negozio va alla Soprintendenza o al Comando dei Carabinieri per consegnare il materiale.

Il problema fondamentale è che se la Rocca di Garda non è considerata sito archeologico, la legge gli consente di andare in giro con il metal detector. Poi trova un bottone di ferro di un altro periodo lo prende o lo butta via. Non è che questa persona vada nella Valle dei Templi di Agrigento, che è considerata da tutti un sito archeologico, può farlo anche nel suo terreno; se io lo faccio a casa mia in campagna e giro con il metal detector ho la piena possibilità di farlo; poi sta a me persona onesta e corretta andare o meno alla Soprintendenza e dire: "guardate che ho trovato questo materiale". Però, se sanno che io nella mia casa in campagna vado con il metal detector perché ho dato il mio nome, siccome Voi forse sapete meglio di me che il parlare tra varie persone è un buon metodo per sapere le cose, se uno viene a sapere che in quella zona sono stati fatti degli strani ritrovamenti le prime persone che si possono contattare sono quelli che hanno il patentino per andare a cercare con il metal detector.

GIUSEPPE RUOTOLO

Replica

Penso che il metal detector può essere paragonato alla pala; non è il possesso dello strumento che determina il reato, ma è l'uso che se ne fa che può dare origine al reato: sono diverse le circostanze che ne richiedono l'uso da parte di un ingegnere, di un agronomo o di un nullafacente; sono, quindi, importanti anche le condizioni ambientali in cui uno strumento viene utilizzato. È stato riportato dagli organi di stampa ed è stato mostrato dalle emittenti locali che in Puglia si usa una specie di grande spillo per sondare il terreno e valutare la presenza di ambienti vuoti sotterranei, che potrebbero essere tombe da depredare. Quindi, né pale né metal detector.

Ora invito a prendere la parola il Prof. Colucci e di seguito il signore della platea, in fondo, che ha chiesto di poter svolgere un proprio intervento.

GIUSEPPE COLUCCI

Intervento

Innanzitutto desidero complimentarmi con i relatori, perché tutte le relazioni sono state molto approfondite, molto bene presentate e, per me, molto utili.

Però, devo confessarlo, esco da questa riunione con molte più preoccupazioni rispetto a qualche ora fa, perché - tutto sommato - su questo argomento e innanzitutto su questo tipo di legislazione ci si trova di fronte all'eterno dilemma culturale, ovvero tra lo Stato di diritto e lo Stato etico.

Ora, se per lo Stato etico si può tenere in carcere, pur di tenerci il colpevole, anche l'innocente, nello Stato di diritto si preferisce che stia fuori un colpevole, ma mai in prigione un innocente.

Mi accorgo che questa legislazione, ancorché innovativa e migliorativa rispetto alla precedente, è figlia però della visione "etica": lo Stato è tutto, tutto per lo Stato e il cittadino, in questo caso il numismatico - specie se amatoriale - ha pochi o nessun diritto.

Certo sarebbe auspicabile un maggior ruolo del cittadino nei confronti con lo Stato, ma questo è un problema generale e molto complesso che non si potrà certo risolvere con qualche emendamento legislativo.

Ma almeno, nel caso specifico, cercare di introdurre correttivi per evitare che come diceva il presidente Sernia, alcune questioni possano concretizzarsi realmente, in particolare quando si dice che ci sarà chi stabilisce il pregio, la rarità e l'importanza storica di una moneta o di una collezione.

Ma dove sono gli esperti? In qualche direzione ministeriale, in qualche ufficio delle sovrintendenze regionali? Perciò concordo pienamente con quanto diceva il Sig. Moruzzi sulla necessità della Commissione mista in cui siano rappresentati i livelli istituzionali (Ministero e Regione) ma anche livelli di competenza della società civile (numismatici professionali e amatoriali).

Sarebbe certo un segno di grande respiro democratico e di apertura culturale, riconoscendo che la numismatica deve molto, ieri e oggi, ai professionisti privati e ai collezionisti.

Un secondo aspetto importante che mi sembra di cogliere è quello della correlazione tra numismatica e archeologia.

A me numismatico amatoriale e dilettante archeologo mi pare che la cultura che permea questa legislazione è tipicamente quella di ambienti archeologici.

Non potrebbe essere diversamente ma forse si poteva pretendere uno sforzo maggiore agli estensori della norma per ricordarsi che la numismatica è sì una branca della storia e poi della archeologia, ma che ha anche una sua propria identità e “personalità”.

Insomma non mi sembra che la numismatica sia stata protetta da queste norme: se la moneta è un importantissimo documento archeologico specie quando studiato nel suo contesto di ritrovamento, se è un validissimo documento storico perché spesso è l'unica fonte storica di un qualche avvenimento, pur tuttavia la moneta è anche un oggetto che viene studiato e collezionato per altri motivi apparentemente meno nobili ma altrettanto validi, dalla capigliatura delle imperatrici alla tipologia di cavalieri, dalla epigrafia alla documentazione iconografica di personaggi ecc. ...

Chi difende questa numismatica? Ecco perché credo che il cittadino numismatico sia sempre solo di fronte a questo Stato etico, che ritiene il collezionista/ricercatore numismatico sempre un colpevole, salvo prova contraria.

Quando sento il Dr Russo, che ha magistralmente spiegato i termini della legislazione attuale in ambito di tutela dei beni numismatici, che è costretto a parlare anche di “arresto”, mi viene da dire, che in Italia non si arrestano i figli che ammazzano i genitori o le mamme che uccidono i figli, ma si è pronti ad arrestare i possessori di monete (commercianti o collezionisti)?

Mi auguro che, anche con il contributo validissimo del Dr Catalli, le norme di tutela migliorino ancora al fine di una maggiore salvaguardia di questi importanti documenti storici e archeologici ma anche di quanti, spesso per semplice passione, si interessano di monete.

GIUSEPPE RUOTOLO

Replica

Grazie Prof. Colucci, anch'io condivido perfettamente le sue osservazioni e preoccupazioni; ma prima delle risposte degli oratori, darei spazio all'intervento dalla platea.

Intervento dalla platea

Io mi sono segnato degli appunti; faccio un intervento in ordine sparso. Spero che sia un intervento polemico, lo dico subito, spero anche

che qualcuno si offenda, perché non è possibile che dopo un secolo ci ribadiscano la legge del 1909, successivamente ribadita durante il Ventesimo.

Con riferimento alla fotocopia dataci, voglio richiamare l'attenzione sulla presunta differenza che si vuole far passare fra le monete di interesse storico e quelle a cui tale pregio non viene riconosciuto. Lei, Prof. Catalli, ci ha dato prima una fotocopia in cui ci sono scritte due cose uguali, perché le cose di interesse numismatico sono esattamente quelle di interesse artistico; nella proposta, mi pare evidente, non è cambiato nulla, tranne una circonlocuzione.

Quindi, sostanzialmente, mi corregga se sbaglio, è ribadita *in toto* la *legge Bottai*. Ad alcuni miei amici numismatici dirò che essa è stata ribadita. Siccome era una persona di grande cultura, penso saranno contenti.

In quanto ai giovani, è molto difficile, non dico spingerli al collezionismo, cosa che non mi è mai capitato di fare, però tutto sommato si poteva pensare che chi inizia a collezionare monete sia, per la società, anche un fatto positivo.

Pertanto, in questa *Giornata* dobbiamo preoccuparci di spazzare il campo da dubbi e incertezze, in modo che la stagione della numismatica possa guardare al futuro meglio sostenuta dalla certezza del Diritto, e questo non solo per i giovani, ma anche per tutta la nostra grande famiglia numismatica.

In Italia, abbiamo le Sovrintendenze, dove, contrariamente a quello che Lei ha detto Dr Ruotolo, esistono pochissime competenze numismatiche. Il sottoscritto non è mai riuscito a lavorare con un museo italiano, mentre ho collaborato con molte istituzioni museali estere ma, ripeto, non sono mai riuscito a entrare in un museo italiano, neanche al Museo Nazionale di Roma, tanto per evitare pericoli.

FIRENZO CATALLI

Replica

Be', la D.ssa Lucia Travaini è venuta tranquillamente a lavorare a Perugia...; è un inizio, per carità...

Replica dalla platea

Io non sono mai riuscito a entrare, pur avendo ottime credenziali.

FIORENZO CATALLI

Ulteriore replica

Ci possono essere delle collaborazioni. Auspicabili.

Ulteriore replica dalla platea

Quindi, ribadiamo la legge Bottai, e i tesoretti continueranno a sfuggire. Facciamo la ricchezza dei mercanti di Monaco di Baviera, come prima dicevo, perché quelli svizzeri non sono più di moda. Anche se la Guardia di Finanza è schierata al confine svizzero non sono più di moda, vanno tutti a Monaco di Baviera, perché è tutto talmente semplice. Marcello Gigante, che non ho il piacere di conoscere, ma che mi piacerebbe conoscere, ha scritto una cosa giusta: in un articolo su "Cronaca Numismatica", in un piccolo articolo in difesa di quella legge, di quel codicillo di cui prima si parlava male poi riformato da Buttiglione: disse, "finalmente una legge giusta"; questo è discutibile, però disse: "da noi scappano i tesoretti, nessuno li studia". In Inghilterra e in Francia sono studiatissimi. Sembrerebbe quasi che in Italia non esista una cultura numismatica.

Dal 1939 in poi sembra che in Italia, forse dalla "battaglia del grano", non ci siano più tesoretti. È la legge che è sbagliata! Se Voi continuate e ribadirla rimarremo sempre nelle medesime condizioni e mi sembra che non abbiamo fatto assolutamente nessun passo in avanti, anzi forse qualche passo indietro in funzione dirigista, statalista contro il libero mercato in tutti i sensi, non contro il libero mercato dei mercanti, che pure hanno i loro diritti, ma da un libero mercato dal punto di vista ideologico.

Non so che cosa dire, faccio una domanda però precisa, perché Lei, Prof. Catalli, prima ne parlava vagamente. Secondo la legge vigente una moneta trovata all'estero, sicuramente trovata all'estero, può

essere detenuta legalmente o no? Perché prima, mi pare il Dr Russo ne parlava in termini negativi.

FIorenzo CATALLI

Ulteriore replica

La moneta sicuramente trovata all'estero non è di proprietà dello Stato, quindi può essere detenuta e venduta, a meno che non si accerti che sia stata frutto di un ritrovamento illegittimo effettuato in Italia ed esportata illegittimamente.

Replica dalla platea

E l'Impero Romano, è da considerare estero o Italia?

FIorenzo CATALLI

Replica

Se mi parla di una moneta di Postumo o di una moneta della zecca di Alessandria d'Egitto, o siriana, è un discorso, ma un tetradramma di Siracusa non può essere stato ritrovato all'estero. È chiaro che bisogna valutare caso per caso.

Come perito di parte oppure come consulente tecnico dei p. m. ho scritto esattamente queste parole. Recentemente ho isolato tutto un nucleo di monete imperiali greche sicuramente emesse ad Antiochia; in altra occasione monete battute ad Alessandria d'Egitto. Queste monete furono emesse per circolare lì, sicuramente lì, non è materiale del territorio nazionale italiano. E mi hanno dato ragione.

Altro intervento dalla platea

E chi ve la sequestra, è in grado di capire che è stata prodotta all'estero? Immagino che il p. m. e i carabinieri intervengano in relazione ad un avviso di reato. Secondo me, non è legittimo un intervento di un p. m. per verificare la raccolta di un collezionista. Questo signore

verrà controllato se c'è un reato, non so se il capitano può confermare. Credo sia così.

BENIAMINO RUSSO

Intervento

Volevo ribadire che ormai, come ho detto prima, c'è ampia tutela; ormai la Cassazione penale ha chiarito che il dolo lo deve provare la pubblica accusa anche nel caso di reato di ricettazione. In campo penale non c'è assolutamente problema.

MARCO RINALDI

Replica

Sì, però nel 1991, quando il sostituto procuratore Pesci ha ordinato 100 sequestri di collezioni di monete tra commercianti, anche mio padre che adesso ha 82 anni è stato accusato di ricettazione e per due anni le monete sono rimaste sequestrate.

BENIAMINO RUSSO

Replica

Ormai la giurisprudenza penale è più garantista. Nel 1999 il consigliere Pioletti della Suprema Corte ha approfondito il problema ed è giunto alla conclusione che è la pubblica accusa a dover provare l'illegittimità del possesso dei beni di interesse archeologico.

GIUSEPPE RUOTOLO

Replica

Intanto, mi compiacchio che questo dibattito sia piuttosto animato come non mai accaduto e rivela l'interesse che suscita questa tematica. Ha chiesto di parlare il Sig. Testa, che svolge la attività di numismatico professionista, se non erro, in provincia di Taranto; gli cedo volentieri la parola.

PIETRO PAOLO TESTA

Intervento

Sarò forse pessimista, però penso che tra un po' di tempo non ci ritroveremo nemmeno qui a parlarne, perché l'interesse dei ragazzi verso la numismatica è modestissimo e noi che scendiamo in campo come professionisti vediamo anche il mercato languire per mancanza di rinnovamento, di nuove leve; quindi, mi associo al collega Sig. Moruzzi in merito alla proposta di partecipare anche in parte alle Commissioni, magari selezionando le persone attraverso un filtro regolato dalle Istituzioni o dal Ministero.

Dico questo in realtà perché noi - faccio una metafora legata al calcio - scendiamo in campo e vediamo più da vicino l'interesse che il pubblico mostra verso le monete. Oggi il cliente medio ha 60 anni. Ieri abbiamo fatto in riunione e abbiamo espresso il plauso al nostro presidente uscente Marco Rinaldi per quello che ha fatto e ha voluto fare nel voler donare dei libri ai ragazzi, e l'abbiamo fatto tutti insieme, proprio per avvicinarli a questo mondo affascinante.

Non voglio essere pessimista e volendo il bene della scienza numismatica rilevo che la pubblicità che si dà ai sequestri incide molto sul comportamento dei giovani e, più in generale, sulle nuove leve; e poi, vedersi sequestrare le monete non fa piacere a nessuno, soprattutto a chi fa parte della N. I. P. o della N. I. A., Associazioni che tanto fanno per la diffusione della cultura numismatica. Le esposizioni numismatiche, che possono aiutare a sviluppare l'interesse per la materia in Italia sono carenti, e se manca l'interesse ho timore che anche i musei un domani non avranno motivo di esistere. Io vengo da Taranto, cuore della Magna Grecia e sinonimo di grandezza, ma se porto mio figlio al museo, di monete ne vedrà ben poche, forse ne vedrà più nel mio studio. Vengo da un sequestro cautelativo, a novembre scorso: il secondo funzionario d'Italia (il Sig. Moruzzi ne ha citato uno) per portare a termine il suo lavoro ha trovato "un piatto molto facile". Io penso che i carabinieri, e ne parlavo stamattina con il Cap. Catesi che mi ha dato la possibilità di meglio conoscere la sua professionalità, avrebbero dovuto fotografare tutti gli esemplari sequestrati. Questo a me non è stato fatto. Questo è un nostro diritto, ma non dobbiamo chiederlo. No, sono le istituzioni e i controllori quando asportano materiali d'arte, come si fa in occasioni di ricerche, che devono fare un accurato inventario accompagnato da fotografie.

GIUSEPPE RUOTOLO

Replica

Grazie Sig. Testa, non c'è dubbio che in qualsiasi attività ci voglia della professionalità e competenza. Concordo che non bisogna chiedere ai funzionari pubblici affinché adottino un comportamento ineccepibile, in quanto ciò deve essere insito in ogni loro azione. Più mi confronto con realtà sociali diverse e più mi rendo conto di quanto avanti si è in campo medico: nell'ospedale dove esercito la mia professione, da anni viene applicato un "Manuale della Qualità", che è qualcosa di quanto più avanzato possa esserci rispetto all'applicazione delle leggi e dei regolamenti che tutelano il paziente; noi cerchiamo, anche di tutelare la dignità dell'uomo. Così auspicarei che fosse garantita anche la dignità dei collezionisti. Chiediamo che i funzionari dello Stato, i funzionari non le Istituzioni, in ogni campo imparino a comportarsi con professionalità, giacché quello che ha lamentato il Sig. Testa non è una voce isolata. Vedo che il Sig. Marco Rinaldi desidera aggiungere ancora qualche parola.

MARCO RINALDI

Intervento

Io volevo solo aggiungere una cosa. Anche noi all'interno della nostra Associazione abbiamo letto e cercato di commentare questo "Codice", perché sia meglio interpretato piuttosto che essere seguito come una linea diritta che arriva all'obiettivo. Soprattutto con Giulio Bernardi, che è una persona che segue particolarmente queste cose, e mi ricollego alla fotocopia che Lei ci ha dato dell'art. 10, per chiedere se la dichiarazione del comma 3), dove si dice che sono altresì beni culturali quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13, se questa frase è rimasta nella versione nuova, perché a questo punto mi sembra un po' *il cane che si morde la coda*. Cioè, questo "Codice" viene applicato sui beni che sono considerati beni culturali. Le monete sono considerate beni culturali, perché sono di interesse numismatico o diventano questi oggetti di interesse numismatico, cioè diventano beni culturali quando interviene la dichiarazione?

Queste sono interpretazioni di commercianti, professionisti. Io mi domando: quello che ho nella mia attività commerciale, quello che ha il Sig. Moruzzi o che ha lui, sono cose di interesse numismatico, punto, o

sono beni culturali qualora un addetto del Ministero e della Sovrintendenza mi viene a notificare atti riguardanti le monete. Perché io personalmente ho una ditta che ha iniziato mio nonno nel 1925, però io l'unica cosa che a memoria ricordo di notificato nella mia attività ... nulla. Anche perché non ho mai avuto la fortuna di avere qualcuno della Sovrintendenza di Verona che sia venuto a trovarmi, ma al di là di questo, l'unica cosa che so di cose notificate, è stata la parte mantovana della collezione Magnaguti che i Santamaria dovevano vendere e che il Prof. Panvini Rosati ha bloccato, e credo che lì non si possa dire nulla per l'altissimo valore culturale.

Allora mi domandavo questo, perché ho visto anche Paoletti che comincia a scuotere la testa: le monete che vendiamo sono beni culturali soggetti al "Codice Urbani" solo quando sono notificate? Per noi, non sono questioni di lana caprina, e ogni volta che ci lasciamo, anche dopo incontri sull'argomento, rimane qualche dubbio sulla più esatta interpretazione del binomio: bene culturale e monete.

FIRENZO CATALLI

Replica

Lo ripeto brevemente: sono beni culturali quando c'è stata la notifica, non prima. La tutela preventiva riguarda soltanto le scoperte fortuite.

MARCO RINALDI

Replica

Certo, allora voglio dire che il nostro materiale non è considerato bene culturale?

FIRENZO CATALLI

Replica

È potenzialmente un bene culturale dopo la verifica. Ma non solo; per la legge rimane ancora valido il principio che per diventare bene culturale deve nel complesso avere eccezionale interesse.

UMBERTO MORUZZI

Intervento

Non mi sembra che dica "eccezionale". Mi sembra di fondamentale importanza il fatto che questo "Codice" sia stato fatto per beni culturali, quando la moneta non viene considerata bene culturale finché non sopraggiunge la notifica da parte del Ministero. Ecco allora mi sembrano anche questi articoli scritti lasciando abbastanza libertà a seconda se si vede da destra o da sinistra, e qui lascio perdere le idee politiche, per l'interpretazione.

Gli oggetti che ha il signore nella sua collezione o che io ho nel mio negozio, siccome non sono notificati non sottostanno alle regole disposte dal "Codice Urbani" e tutte le sue varie modifiche, fintanto che non interviene la notifica dell'ufficio, o mi sbaglio?

BENIAMINO RUSSO

Replica

Sì, su questo abbiamo già parlato. Però, c'è sempre l'allegato a) che riguarda il commercio.

MARCO RINALDI

Replica

Sì, anche l'allegato a), poi dopo, richiama il fatto delle collezioni aventi un certo valore e non è mai stato stabilito qual è il concetto di collezione. La collezione prevede il fatto che siano di un numero maggiore di una moneta e due che formano una collezione, o le monete devono avere una tematica. Nessuno, in un testo, ha messo i puntini sulle i sulle quattro cose che sono veramente importanti per ogni settore di mercato: quello che riguarda l'antiquario, noi siamo soci dell'Associazione Italiana Mercanti d'Arte e anche loro si ritrovano sempre con lo stesso problema.

Adesso ci sono leggi sull'antiriciclaggio, sulla privacy, su questo e su quello, ma noi su questo testo facciamo fatica a capire.

Al di là di quello di cui si parlava prima di cose di rinvenimento archeologico o cose trovate nel sottosuolo, però il resto... e torno a dire

che mio padre nel '91 ha subito il famoso sequestro da parte del giudice Pesci perché accusato di ricettazione, e di quelle cose tante sono ancora giacenti nel mio negozio perché poi non le ho più rivendute. Ma allora, questo non era ancora stato approvato, però se mi succedesse adesso, non avendo la notifica, sono solo monete e non sono beni culturali?

FIorenzo CATALLI

Replica

Esatto. Possono diventare beni culturali quando lei li vende in un paese extra UE.

MARCO RINALDI

Replica

Io, per non avere problemi, non esporto da 15 anni. Come me, molti altri associati alla N. I. P. hanno scelto di operare solo in Italia.

CORRADO CATESI

Intervento

E fa bene. Quindi, a meno che Lei non abbia monete provenienti da scavi archeologici clandestini, può stare sereno. Anche perché Lei potrà sempre dimostrare la loro provenienza, intendo quelle che Lei vende.

Anche se poi c'è un aspetto fondamentale: proprio per la serialità e per il numero di monete che è disponibile su tutto il mercato, è ovvio che anche per noi diventa molto più difficile rispetto ad un antiquario, che nel negozio ha venti oggetti, controllare tutto minuziosamente. Pensi ad una libreria di testi antichi. Quanti problemi ha. Forse più problemi di Voi.

MARCO RINALDI

Replica

Appunto, forse bisognerebbe studiare un metodo a seconda delle varie categorie merceologiche di poter rendere fruibili questi oggetti.

Lei dal suo punto di vista vede le cose in questo modo, però un commerciante che va ad acquistare una collezione formata negli anni '50, formata da 5000 o 6000 monete diciamo che la persona firma la documentazione di vendita, però poi fare un elenco magari per degli oggetti per i quali perde più tempo ad elencare e classificare monete...

CORRADO CATESI

Replica

Chissà quante monete passano ed escono da quella collezione, volendo...

GIUSEPPE RUOTOLO

Replica

Bene, penso che il dibattito sia stato ampio e lungo e considero che possiamo ritenerci soddisfatti. Se Lei, Prof. Catali, vuole aggiungere qualcosa, può farlo; dopo possiamo chiudere, perché mi pare che non ci siano altre domande.

FIorenzo CATALI

Intervento

Solo un paio di battute. Parlo per me. Non sono venuto qui a riformulare la legge; la legge è giusta punto e basta. Sono venuto qui per capire insieme a Voi se è possibile cambiare questa legge, purché sia nel rispetto del collezionismo privato cui faceva poi riferimento anche la sentenza di Cassazione, e la tutela di noi numismatici. Secondo me è possibile, occorrerà fatica, occorreranno altre chiacchierate fra di noi, perché no, però almeno proviamoci. Io non credo che il crollo delle collezioni o il collezionare monete sia da addebitare a questa legge. Io credo che i giovani non abbiano più tempo per qualunque tipo di collezione. Una collezione che preveda del tempo, io parlo di francobolli, di figurine, di qualsiasi cosa. Non c'è tempo, e se ve ne è, non è per quello. Ha fatto bene la N. I. P. con quel volume e faranno bene tutti coloro che volontariamente o comunque in collaborazione con altre strutture vorranno portare la numismatica nella scuola. L'ho fatto anch'io volontariamente, e sicuramente è un bene. Per questo, per migliorare occorre il contributo di tutti.

Facciamo fatica a capire la legge dice Rinaldi, sì è vero. Ma proprio per questo vogliamo con l'aiuto di tutti capire e poter suggerire le modifiche a questi articoli in senso diverso. I libri, in realtà hanno sempre avuto una sorta di circostanza diversa, perché i libri hanno sempre avuto il carattere di rarità e di pregio anche in precedenza, adesso anche la numismatica con la modifica del marzo del 2006 ha avuto questa qualifica. Ma non basta, siamo perfettamente d'accordo che non basta. Intanto, cominciamo a collaborare, caso mai riordinando una collezione numismatica di un museo, perché no? Lo so che hai trovato porte chiuse in tante occasioni, ma demordere a me sembra una sconfitta.

GIUSEPPE RUOTOLO

Conclusioni

Proprio per questo tra le proposte dell'Accademia Italiana di Studi Numismatici c'era quella di discutere sull'attività e i servizi che forniscono i musei. Vedremo se riusciremo a parlarne.

Ringrazio tutti i presenti e, particolarmente, i relatori e il Cap. Catesi, che ho qui a fianco per quello che rappresenta.

Prima di concludere, vorrei solo auspicare che le fila tratte da tutto quanto abbiamo detto vengano considerate per giungere a formulare una concreta proposta da presentare nelle sedi opportune, e possibilmente - ma temo che dovremo ancora parlarne - di dare alla nostra Accademia un ruolo di rafforzata centralità, proponendola come soggetto giuridico delegato, per norma, a svolgere una riconosciuta funzione di ricognizione di tutto il sistema numismatico italiano, non esclusa la istituzione di una anagrafe dei soggetti ad esso interessati - non intendo *schedatura* - fino alla ipotesi di poter censire il grande patrimonio monetale, che a vario titolo è in possesso di molti. Non dimentichiamo, e lo dico con insistenza, che gli iscritti ad Associazioni o Accademie costituiscono appena una minima percentuale.

In una società globalizzata, quale è la nostra, non è più concepibile che la cultura nelle sue diverse espressioni continui a soggiacere ad una statizzazione "ingessante", che pare abbia unicamente l'obiettivo di avere registri zeppi di nomi e quantità, anziché propiziare lo sviluppo.

Bisogna dare serenità a chi con tanto impegno detiene queste preziose testimonianze del passato. Ognuno le possiede non perché le ha sot-

tratte o rubate! Il mondo dei numismatici italiani annovera solo il fior fiore di persone per bene! Lo stesso vale per la commercializzazione, unica nostra fonte legale e trasparente.

La scienza numismatica ha registrato un ampio progresso di conoscenza storica grazie agli studiosi, che hanno dato un alto significato scientifico al loro lavoro.

Non ho voglia di polemizzare, anzi tutt'altro, ma, come per altri settori della cultura per cui lo Stato ha ritenuto di delegare, auspico che in tempi brevi avvenga anche per le nostre questioni con norme adeguate, ma partendo - una volta per sempre - dalla radice del problema numismatico, rivisitandolo senza *integrazioni* o *modificazioni* di una normativa obsoleta e inadeguata, non favorevole alla sua espansione. Pressanti sono le istanze che provengono dal mondo della cultura specialistica.

Sono certo che molti di noi sarebbero ben disponibili a far parte di un gruppo di lavoro che potrebbe collaborare con gli Organi ministeriali. Lo scopo è di porre la parola *fine* a tante, tante incertezze e tante preoccupazioni connesse al rischio di passare per rei di collezionare monete fuori dalla legge.

Abbiamo nel corso dei nostri lavori fatto riferimento a norme di altri Paesi, ma ritengo che nel nostro si è molto lontani da esse.

Ringrazio cordialmente tutti per aver preso parte a questa *Tavola rotonda* e la costanza di essere stati ad ascoltare sino alla conclusione.

Mi auguro di poter pubblicare gli *Atti* di questo incontro entro un tempo ragionevole. A tutti esprimo un cordiale arrivederci alla prossima edizione di *Vicenza Numismatica*.

INDICE

Presentazione

RELAZIONI

GIUSEPPE RUOTOLO <i>Indirizzo di saluto del Presidente</i>	p. 3
FIORENZO CATALLI <i>Collezionisti privati e formazione del patrimonio numismatico pubblico in Italia. Recentissime modifiche al "Codice Urbani". Il concetto di bene di interesse numismatico</i>	" 6
GIUSEPPE RUOTOLO <i>Replica</i>	" 12
BENIAMINO RUSSO <i>Origine e sviluppo della normativa attuale</i>	" 13
GIUSEPPE RUOTOLO <i>Replica</i>	" 24
UMBERTO MORUZZI <i>Nuove leggi e applicazione nella realtà</i>	" 24
GIUSEPPE RUOTOLO <i>Replica</i>	" 28
ADRIANO SAVIO <i>Intervento dalla platea</i>	" 29
GIUSEPPE RUOTOLO <i>Ulteriore replica</i>	" 29
UMBERTO MORUZZI <i>Riprende la parola</i>	" 29

GIUSEPPE RUOTOLO <i>Nuova replica</i>	p. 30
MARCO RINALDI <i>La moneta e il numismatico: un binomio inscindibile</i>	" 30
GIUSEPPE RUOTOLO <i>Replica</i>	" 34
CORRADO CATESI <i>Attività e compiti del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale in ambito numismatico</i>	" 34
GIUSEPPE RUOTOLO <i>Replica a conclusione degli interventi</i>	" 39
DIBATTITO	
FRANCESCO SERNIA <i>Intervento</i>	" 43
GIUSEPPE RUOTOLO <i>Replica</i>	" 45
UMBERTO MORUZZI <i>Replica</i>	" 46
FIorenzo CATALI <i>Intervento</i>	" 46
<i>Intervento dalla platea</i>	" 47
MARCO RINALDI <i>Intervento</i>	" 48
CORRADO CATESI <i>Replica</i>	" 49
MARCO RINALDI <i>Ulteriore intervento</i>	" 49
GIUSEPPE RUOTOLO <i>Replica</i>	" 50
GIUSEPPE COLUCCI <i>Intervento</i>	" 50
GIUSEPPE RUOTOLO <i>Replica</i>	" 52

Intervento dalla platea	p. 52
FIorenzo CATALLI <i>Replica</i>	" 53
<i>Replica dalla platea</i>	" 54
FIorenzo CATALLI <i>Ulteriore replica</i>	" 54
<i>Ulteriore replica dalla platea</i>	" 54
FIorenzo CATALLI <i>Ulteriore replica</i>	" 55
<i>Replica dalla platea</i>	" 55
FIorenzo CATALLI <i>Replica</i>	" 55
Altro intervento dalla platea	" 55
BENIAMINO RUSSO Intervento	" 56
MARCO RINALDI <i>Replica</i>	" 56
BENIAMINO RUSSO <i>Replica</i>	" 56
GIUSEPPE RUOTOLO <i>Replica</i>	" 56
PIETRO PAOLO TESTA Intervento	" 57
GIUSEPPE RUOTOLO <i>Replica</i>	" 58
MARCO RINALDI Intervento	" 58
FIorenzo CATALLI <i>Replica</i>	" 59
MARCO RINALDI <i>Replica</i>	" 59
FIorenzo CATALLI <i>Replica</i>	" 59

UMBERTO MORUZZI Intervento	p. 60
BENIAMINO RUSSO <i>Replica</i>	“ 60
MARCO RINALDI <i>Replica</i>	“ 60
FIorenzo CATALLI <i>Replica</i>	“ 61
MARCO RINALDI <i>Replica</i>	“ 61
CORRADO CATESI Intervento	“ 61
MARCO RINALDI <i>Replica</i>	“ 61
CORRADO CATESI <i>Replica</i>	“ 62
GIUSEPPE RUOTOLO <i>Replica</i>	“ 62
FIorenzo CATALLI Intervento	“ 62
GIUSEPPE RUOTOLO <i>Conclusioni</i>	“ 63



Edizione realizzata
su carta filigranata *Corolla Classic Ivory*
prodotta dalle
CARTIERE FEDRIGONI - Verona

Atti
editati dalla
Accademia Italiana di Studi Numismatici
e realizzati a stampa nelle Officine grafiche
della Tipografia *Vito Radio* di Putignano (Ba)
nel mese di aprile 2007